Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 2 luglio 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

1977

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1976, n. **1068**.

Regolamento di esecuzione della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

Sentito per quanto di competenza, il parere del comitato consultivo misto di cui all'art. 3 della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per la pubblica istruzione, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disciplina delle attività di cooperazione tecnica

Il presente regolamento disciplina le attività di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, in esecuzione della legge 15 dicembre 1971, n. 1222.

Nel testo del presente regolamento, il termine « legge » designa la legge 15 dicembre 1971, n. 1222; il termine « servizio » designa il servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo di cui all'art. 7 della legge; il termine « capo del servizio » designa il capo del servizio suddetto; la semplice indicazione del numero di articoli si riferisce agli articoli del regolamento.

Art. 2.

Aperture di credito a favore del capo servizio

Per l'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica debitamente approvati dall'amministrazione nei modi previsti dalla legge, (il capo servizio, oltre ad assumere gli impegni di spesa e provvedere alla relativa erogazione nei limiti di cui all'art. 8, secondo comma, della legge, può effettuare finanziamenti sulle aperture di credito disposte a suo favore ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della legge stessa.

Tali finanziamenti sono stabiliti sulla base dei fabbisogni relativi ai programmi di cui sopra, con obbligo di successivo rendiconto da sottoporre al comitato direzionale ai sensi dell'art. 6 della legge.

Più specificamente, sulle predette aperture di credito possono essere effettuati:

a) il pagamento degli assegni, delle indennità, delle integrazioni ed ogni altra competenza accessoria previsti a favore del personale di cui agli articoli 11, 14 e 26 della legge;

b) l'erogazione dei contributi agli enti, associazioni, società, organismi ed istituti di cui all'art. 5, lettere *b*), *f*) ed *i*) ed agli articoli 9, 16 e 30 della legge;

c) la corresponsione, a favore di cittadini dei Paesi in via di sviluppo, di borse di studio o tirocinio e di altri sussidi, ai sensi dell'art. 5, lettere *c*) e *d*), della legge;

d) l'approvvigionamento delle forniture previste agli articoli 5, lettera *a*) e 11, secondo comma, della legge;

e) l'erogazione dei contributi, dei sussidi e delle sovvenzioni di cui all'art. 5, lettere *c*), *d*) e *g*), della legge;

f) il pagamento delle spese relative alla partecipazione italiana a iniziative e programmi multilaterali di cooperazione tecnica, ai sensi dell'art. 5, lettera *h*), della legge;

g) l'anticipazione o il rimborso, in favore delle rappresentanze italiane territorialmente competenti, delle somme necessarie per l'erogazione « in loco » di quanto previsto nelle precedenti lettere;

h) il pagamento dei corrispettivi pecuniari previsti nelle convenzioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), 9, 14 e 30 della legge, a favore degli enti, istituti ed altri organismi pubblici e privati, di cui alle predette disposizioni legislative;

i) il pagamento delle spese per l'attrezzatura ed il funzionamento del comitato consultivo misto e del servizio per la cooperazione tecnica, nonchè per la partecipazione italiana a congressi, conferenze, incontri o seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile, e per le altre attività previste dall'art. 39 della legge;

l) il pagamento delle missioni effettuate, in Italia o all'estero, per vigilare sulle attività di cooperazione tecnica ed assicurarne il regolare svolgimento, per esercitare il controllo sulle attività affidate ad enti ed istituti specializzati, e per compiere le altre attività previste dagli articoli 1, 7, 23 e 39 della legge.

Art. 3.

Trattamento del personale aggiuntivo addetto al servizio

Il trattamento del personale aggiuntivo assunto presso il servizio ai sensi dell'art. 7, quarto comma, della legge, per incarichi rinnovabili di consulenza, studio, ricerca, documentazione, mansioni amministrative e tecniche, è regolato con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, in conformità alle disposizioni dell'art. 7, quinto comma, della legge stessa.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE TECNICA

Capo I

PERSONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE TECNICA

Art. 4.

Unità di trattamento

Il trattamento economico aggiuntivo spettante al personale dello Stato o di enti pubblici inviati in Paesi in via di sviluppo per il servizio di cooperazione tecnica ai sensi dell'art. 11, lettera *a*), della legge, è regolato unitariamente secondo le disposizioni degli articoli 21, 22 e 23 della legge stessa e delle tabelle ad essa allegate.

Ai fini della determinazione dell'indennità base di cui alla tabella *A* allegata alla legge, nei provvedimenti di messa a disposizione di cui all'art. 18, secondo comma, della legge viene stabilita l'equiparazione alle qualifiche ed ai parametri previsti dalla predetta tabella.

A tutto il personale di cui ai precedenti commi si applica il disposto dell'art. 180, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sul cumulo di congedi ordinari e dall'art. 183 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica sui congedi straordinari e sul relativo trattamento.

La complessiva durata degli incarichi conferiti al predetto personale ai sensi dell'art. 18, quinto comma, della legge non può in alcun caso superare la durata di tempo quadriennale ivi stabilita.

Art. 5.

Corresponsione degli stipendi ed assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno

Gli stipendi ed assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno al personale di cui all'art. 11, lettera *a*), della legge e posti a carico delle amministrazioni o degli enti di appartenenza ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della stessa legge, ivi compresi gli emolumenti previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono accreditati dalle amministrazioni o dagli enti predetti sul conto speciale intestato al capo servizio entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione ufficiale con cui l'amministrazione o l'ente di appartenenza esprimono al Ministero degli affari esteri il proprio consenso alla messa a disposizione dell'esperto e la di lui accettazione dell'incarico.

Art. 6.

Corresponsione di anticipi

Con decorrenza dalla comunicazione ufficiale di cui al precedente articolo, il servizio può corrispondere, nella misura necessaria, al personale di cui all'art. 11, lettera *a*), della legge, anticipi sulle indennità di prima sistemazione e di servizio all'estero e degli aumenti per situazioni di famiglia ad esso spettanti in base all'art. 21 della legge e già maturati all'atto della corresponsione, oltre al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto di cui all'art. 22 della legge stessa.

La disposizione di cui sopra è applicabile, limitatamente all'indennità e alle spese di viaggio, anche nei confronti del personale inviato in temporanea missione ai sensi dell'art. 23 della legge.

Capo II

PERSONALE A CONTRATTO IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE TECNICA

Art. 7.

Requisiti generali

Il personale da assumere a contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della legge per il servizio di cooperazione tecnica, deve possedere i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) buona condotta;

d) non pendenza di obblighi di leva;

e) titolo di studio o qualificazione professionale corrispondente a quelli previsti nel decreto interministeriale di cui all'art. 24, primo e secondo comma, della predetta legge;

f) idoneità fisica al servizio nel Paese di destinazione, risultante da certificazione della competente autorità sanitaria;

g) sufficiente grado di conoscenza della lingua necessaria allo svolgimento delle mansioni da esercitare nel Paese d'impiego.

Art. 8.

Istituzione e durata del rapporto contrattuale

Il contratto di diritto privato a tempo determinato per il personale di cui all'art. 11, lettera *b*), della legge è stipulato in forma scritta per la durata prevista dell'incarico, e comunque per un periodo non superiore a due anni.

Il termine del contratto di diritto privato a tempo determinato può essere consensualmente prorogato per una sola volta, e per un periodo non superiore alla du-

rata del contratto iniziale, quando la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato.

L'eventuale riassunzione a termine del medesimo dipendente per altro e diverso incarico non può essere disposta prima di tre mesi dalla scadenza del contratto precedente.

In nessun caso la durata del rapporto di lavoro può superare i quattro anni di servizio continuativo per lo stesso Paese.

Art. 9.
Corresponsione di anticipi

A favore del personale assunto a contratto dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della legge ed inviato all'estero in servizio di cooperazione tecnica, il servizio può corrispondere, nella misura necessaria, anticipazioni per il pagamento degli assegni fissi e delle indennità di prima sistemazione e di servizio all'estero previsti nel contratto di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge e già maturati all'atto della corresponsione, oltre alle spese di viaggio e trasporto nel Paese d'impiego.

Art. 10.
Congedi ordinari

Al personale assunto a contratto spetta un congedo ordinario di trentasei giorni all'anno, aumentato rispettivamente di quindici giorni o di venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o particolarmente disagiate.

Il congedo ordinario è fruito entro i termini del periodo contrattuale.

Gli eventuali periodi di tempo in cui l'attività di servizio sia sospesa, sono computati in conto congedo ordinario.

Durante il congedo ordinario, è corrisposto al personale l'intero trattamento economico mensile previsto dal contratto.

In caso di cumulo di congedi ordinari, il trattamento economico di cui sopra è corrisposto integralmente per un periodo non eccedente due congedi annuali; l'indennità di servizio all'estero viene ridotta ad un terzo, per l'ulteriore periodo.

Art. 11.
Congedi straordinari

Per documentati motivi di salute può essere concesso al personale assunto a contratto un congedo straordinario, di durata non superiore a sessanta giorni l'anno.

Durante i primi trenta giorni di congedo straordinario per motivi di salute spetta al predetto personale il trattamento economico previsto in contratto; e per i successivi trenta giorni, in misura pari alla metà.

Qualora il congedo straordinario sia stato concesso per malattia contratta per causa di servizio, la durata del congedo può essere prorogata di altri quattro mesi, e comunque non oltre la scadenza del contratto; e il trattamento economico è corrisposto senza detrazioni per tutta la durata del congedo stesso.

Al personale assunto a contratto può essere inoltre concesso — sentita la competente rappresentanza italiana — un congedo straordinario per gravi motivi privati; in tal caso il predetto personale non ha diritto alla corresponsione del trattamento economico.

Nei confronti del personale che, alla scadenza del congedo straordinario, non sia in grado di continuare il proprio servizio, il contratto è risolto di diritto.

Art. 12.
Obbligo di denuncia di eventuali compensi aggiuntivi

Ai fini di cui all'art. 15 della legge, il personale a contratto in servizio di cooperazione tecnica ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente alla rappresentanza italiana territorialmente competente gli eventuali compensi aggiuntivi a qualsiasi titolo percepiti nel Paese d'impiego per l'attività di servizio ivi esercitata.

In caso di inadempienza a tale obbligo, è applicabile la causa risolutiva del contratto di cui al successivo art. 14, primo comma, n. 3, lettera *b*).

Art. 13.
Divieto di esercitare altre attività

Salvo quanto previsto negli articoli 13 e 15, primo comma, della legge, è vietato al personale assunto a contratto ogni altro rapporto di lavoro o d'impiego nel Paese di destinazione, così come l'esercizio di qualsiasi professione, industria o commercio.

In caso d'infrazione al divieto di cui sopra, è applicabile la causa risolutiva del contratto di cui al successivo art. 14, primo comma, n. 3, lettera *b*).

Art. 14.
Cessazione anticipata del rapporto contrattuale

La cessazione del rapporto contrattuale può aver luogo prima del termine fissato, nei seguenti casi:

1) mutuo accordo delle due parti, risultante da atto scritto;

2) anticipata cessazione del programma o del compito individuale per il quale il dipendente era stato assunto;

3) licenziamento per:

a) ingiustificato abbandono del servizio;

b) grave inadempienza agli obblighi contrattuali;

c) gravi motivi disciplinari, compresa in essi una condotta pubblica o privata non conforme alla dignità del proprio compito;

d) scarso rendimento;

4) ogni altra causa prevista dalla legge, che renda impossibile la prosecuzione del rapporto.

Nei casi previsti ai punti 2), e 4), del precedente comma, è necessario un preavviso scritto di almeno due mesi al dipendente.

Nei casi previsti al n. 3) del primo comma, ogni addebito deve essere preventivamente contestato al dipendente, assegnandosi al medesimo un breve termine per la presentazione di eventuali giustificazioni.

Art. 15.
Indennizzo a favore del dipendente

Nel caso, previsto al primo comma, n. 2), del precedente articolo, ed in ogni altro caso di risoluzione contrattuale non imputabile al dipendente, questi ha diritto ad un indennizzo pari a sei mensilità del trattamento globale e, comunque, non superiore alla somma delle mensilità dovute fino alla pattuita scadenza contrattuale.

Tale indennizzo è proporzionalmente ridotto, ove si provveda alla stipula con lo stesso dipendente di un nuovo contratto per altro incarico di cooperazione tecnica entro sei mesi dall'anticipata risoluzione.

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE AI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE

Art. 16.
Domanda degli aspiranti volontari

Ai fini della registrazione prevista nell'art. 29 della legge, gli aspiranti volontari devono presentare domanda al Ministero degli affari esteri - Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale del casellario giudiziario;

c) titolo di studio o attestato di qualificazione professionale o di mestiere corrispondente a quelli previsti nei decreti ministeriali di cui agli articoli 26, ultimo comma, e 19, secondo comma, della legge;

d) certificato d'idoneità psicofisica alle particolari esigenze del servizio di volontariato civile nel Paese d'impiego;

e) originale o copia autentica del contratto di lavoro od altro documento probatorio relativo all'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

f) attestato d'idoneità conseguito nei corsi di formazione disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. 26, secondo comma, della legge;

g) eventuali altri titoli, inerenti alla preparazione ed alla specializzazione culturale, professionale o di mestiere dell'aspirante.

Art. 17.
Registrazione

Il servizio, verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dagli articoli 26 e 29 della legge e delle disposizioni del decreto ministeriale di cui ai predetti articoli sulla selezione e formazione degli aspiranti volontari, nonchè la conformità del contratto di lavoro alle norme dell'art. 27 della legge, trascrive il nominativo dell'aspirante e gli estremi del contratto in apposito registro, e trasmette d'ufficio copia del contratto registrato alla rappresentanza italiana territorialmente competente.

Nello stesso registro vengono inoltre annotati la data di inizio e di cessazione del servizio, eventuali rinnovi o proroghe del contratto, il Paese o i Paesi d'impiego, ed ogni altra essenziale indicazione individuatrice.

Con la registrazione di cui al primo comma del presente articolo, e fino alla definitiva cessazione del servizio all'estero, l'aspirante assume di diritto — ad ogni effetto di legge — la qualifica di « volontario in servizio civile ».

Art. 18.
Convalida

Nel registro di cui al precedente articolo il servizio provvede, sulla base delle informative della competente rappresentanza italiana attestanti il regolare espletamento del servizio prestato e di ogni altro utile elemento risultante dagli atti, ad annotare una dichiarazione finale di convalida della qualifica di volontario.

A tale dichiarazione di convalida è subordinato il rilascio del certificato di cui all'art. 35, primo comma, della legge, nonchè la definitiva acquisizione dei diritti e dei benefici previsti agli articoli 17, 31, lettera *a*), e 33, e la liquidazione dell'indennità di cui all'art. 31, lettera *b*), della legge stessa.

Art. 19.
Certificazioni

Il servizio è autorizzato a certificare — su richiesta degli interessati — la loro qualifica di volontario in servizio civile, ai fini di cui ai successivi articoli del presente titolo e per ogni altra finalità prevista o consentita dalla legge.

E' autorizzato a rilasciare, inoltre, copia autentica del contratto di lavoro depositato e debitamente registrato presso il servizio.

Art. 20.
Doveri d'informazione dei volontari

Al loro arrivo nel Paese d'impiego, i volontari in servizio civile devono presentarsi alla rappresentanza italiana territorialmente competente, per sottoscrivere i verbali d'inizio del servizio civile e per comunicare gli elementi relativi alla località di destinazione ed all'ente, istituto od organismo presso il quale prestano la loro attività, il proprio recapito personale ed ogni altra indicazione atta a consentire ed a facilitare l'opera di assistenza, di tutela e di controllo da parte della stessa autorità.

Se il volontario si trova ad operare in zone lontane da ogni rappresentanza italiana, è sufficiente che i verbali di assunzione in servizio siano sottoscritti dal predetto ente, istituto od organismo e dal volontario e siano fatti pervenire senza indugio alla rappresentanza italiana territorialmente competente, per il relativo controllo.

Analogo obbligo incombe ai volontari al momento della cessazione od interruzione del servizio ovvero della sospensione e ripresa di questo, rispettivamente all'inizio ed al termine di periodi di congedo ordinario o straordinario cui essi abbiano diritto, sia che ne godano in loco o in Patria, nonchè all'atto della loro partenza, per qualsiasi ragione, dal Paese di impiego.

Art. 21.
Compiti della rappresentanza italiana

La competente rappresentanza italiana vigila sulla osservanza da parte dei volontari dei doveri di servizio di cui all'art. 32 della legge, garantendo agli stessi ogni opportuna tutela ed accertando, in particolare, che il loro trattamento giuridico ed economico sia conforme alle convenzioni internazionali ed alle clausole del contratto individuale.

Essa dà comunicazione al Ministero degli affari esteri dell'arrivo dei volontari nel posto d'impiego, degli eventuali cambiamenti di recapito, della loro partenza, della cessazione od interruzione del servizio, e della sospensione o ripresa di questo in relazione al godimento di licenze ordinarie e straordinarie. E' inoltre autorizzata a rilasciare i certificati di cui all'art. 35, primo comma, della legge, previa convalida ai sensi del precedente art. 18.

Le infrazioni previste nell'art. 32, terzo comma, della legge sono accertate previa contestazione dei fatti agli interessati e prefissione di un breve termine per eventuali giustificazioni da parte dei medesimi.

Art. 22.

Licenze dei volontari in servizio civile

I periodi di licenza ordinaria e straordinaria fruiti dal volontario a norma di legge, di regolamento e di contratto sono considerati utili ai fini del computo del servizio prestato.

Previa autorizzazione della competente rappresentanza italiana, i volontari in servizio civile possono trascorrere, fuori del Paese d'impiego licenze straordinarie per:

gravi motivi di salute;

gravi motivi di famiglia;

matrimonio;

motivi di studio.

Il periodo di licenza straordinaria complessivamente fruito per motivi diversi da quelli di salute non può superare il limite di venti giorni l'anno, in aggiunta a quelli previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali.

Per i volontari in servizio civile alternativo agli obblighi di leva, i periodi di licenza ordinaria e straordinaria non possono in alcun caso superare nel biennio i settantacinque giorni complessivi.

Quando la licenza straordinaria è concessa per gravi motivi di salute, l'accertamento degli stessi deve risultare dal verbale di cui al successivo art. 29, terzo comma, lettera *b*).

Art. 23.

Prosecuzione del servizio di volontariato civile in sede diversa

Nelle ipotesi di anticipata cessazione del servizio di volontariato civile per causa non imputabile al volontario o per i motivi di cui all'art. 32, quarto comma, lettere *a*) e *b*), della legge, debitamente autorizzata o disposta dal servizio per la cooperazione tecnica, il servizio stesso — entro sessanta giorni dalla data dell'anticipata cessazione — può altresì autorizzare, a domanda, la prosecuzione del servizio di volontariato civile in altro Paese, preferibilmente nell'ambito della medesima area geografica o linguistica.

La prosecuzione del servizio deve intervenire entro trenta giorni dalla comunicazione del Ministero.

La durata dell'interruzione non è computabile ai fini del compimento del biennio.

Art. 24.

Domanda di rinvio del servizio militare di leva

La domanda di rinvio del servizio militare di leva di cui all'art. 34 della legge, diretta al Ministero della difesa — Direzione generale della leva e del reclutamento — deve essere presentata al distretto militare competente entro il trentesimo giorno che precede l'inizio dell'avviamento alle armi del contigente cui i giovani in congedo illimitato provvisorio sono tenuti a rispondere.

Per gli arruolati della leva di mare la domanda deve essere inoltrata alla capitaneria di porto competente entro il trentesimo giorno che precede la data di inizio d'incorporamento dello scaglione, se nota al richiedente, ovvero non oltre il quinto giorno successivo a quello della recezione del precetto personale di chiamata alle armi.

La domanda può alternativamente essere presentata entro gli stessi termini, al servizio cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri, che ne cura l'immediato inoltro al distretto militare o alla capitaneria di porto competenti, dandone contemporaneamente comunicazione al Ministero della difesa.

La domanda deve indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita del richiedente, nonchè il distretto militare o la capitaneria di porto d'iscrizione del medesimo; e deve inoltre essere corredata da uno dei seguenti documenti:

a) originale o copia autentica del contratto individuale di lavoro o d'impiego, o altro idoneo documento probatorio, debitamente registrato dal servizio per la cooperazione tecnica ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento;

b) certificato del Ministero degli affari esteri, attestante la qualifica di « volontario in servizio civile » del richiedente, le caratteristiche del suo impiego ed il suo effettivo inquadramento in un programma di cooperazione tecnica.

Il Ministero della difesa, su richiesta dell'interessato, trasmessa con parere favorevole del Ministero degli affari esteri, è autorizzato ad accettare — ai fini dell'osservanza dei termini — le domande di rinvio eventualmente sprovviste della documentazione di cui al precedente comma, con riserva che tale documentazione venga prodotta entro i successivi quindici giorni.

Art. 25.

Procedimento per il rinvio del servizio militare di leva

Il distretto militare o la capitaneria di porto competenti, esaminata la domanda, sospendono l'avvio alle armi del richiedente e trasmettono gli atti al Ministero della difesa per l'ulteriore corso, unitamente ai dati relativi ai requisiti psico-fisico-attitudinali accertati ai fini dell'arruolamento.

Il Ministero della difesa, verificata la regolarità della domanda e della relativa documentazione e la posizione militare del richiedente, provvede entro trenta giorni in ordine al rinvio, nel rispetto dei limiti numerici complessivi stabiliti col decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 36 della legge.

Art. 26.

Decorrenza del rinvio

Il servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo deve avere inizio entro sei mesi dalla data di concessione del rinvio, sotto pena di decadenza dal beneficio.

La data di decorrenza del rinvio coincide con la data di effettiva assunzione del servizio all'estero, che deve essere a tal fine certificata con verbale redatto dal capo della rappresentanza diplomatica territorialmente competente.

Il servizio di volontariato civile eventualmente prestato prima della data del provvedimento di rinvio non è considerato utile ai fini del compimento del biennio previsto per la dispensa del servizio di leva. In tal caso, il verbale di cui al precedente comma deve certificare l'effettiva prestazione del servizio all'estero alla data del provvedimento di rinvio.

Art. 27.

Mutamento del luogo di destinazione o del contratto di lavoro

I volontari in servizio civile alternativo agli obblighi di leva che abbiano già ottenuto il rinvio del servizio militare, possono, con il benestare del Ministero degli affari esteri, mutare luogo di destinazione o contratto di lavoro; fermo l'obbligo di raggiungere la nuova sede o di iniziare la nuova prestazione entro il termine previsto dall'art. 34, terzo comma, della legge.

La decorrenza del predetto termine rimane quella prevista nel già adottato provvedimento di rinvio.

Di tale mutamento il Ministero degli affari esteri dà tempestiva comunicazione al Ministero della difesa.

Art. 28.

Domanda di dispensa definitiva del servizio militare di leva

I volontari che, avendo regolarmente espletato un biennio di servizio civile, intendano ottenere la definitiva dispensa dal servizio militare di leva, devono proporre domanda al Ministero della difesa — direttamente, ovvero presentandola alla rappresentanza italiana territorialmente competente o al servizio, che ne curano la trasmissione al predetto Ministero — entro i termini stabiliti nell'art. 35, primo comma, della legge.

La domanda deve essere corredata da un certificato della competente rappresentanza italiana o del servizio attestante il regolare svolgimento del volontariato civile per la durata sopraindicata.

Art. 29.

Domanda di computo del servizio di volontariato civile ai fini della ferma di leva

I volontari che, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio civile, non compiano un biennio effettivo di servizio per documentati motivi di salute o di forza maggiore, o per i motivi previsti dall'art. 32, quarto comma, lettere *a*) e *b*), della legge, possono richiedere che il tempo trascorso in posizione di rinvio sia computato ai fini del compimento della ferma di leva.

La relativa domanda deve essere presentata al Ministero della difesa, ovvero alla competente rappresentanza italiana o al servizio, entro due mesi dalla cessazione del rapporto. Nelle ultime due ipotesi, la rappresentanza o il servizio trasmettono la domanda stessa al Ministero della difesa.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificazione della competente rappresentanza italiana, ovvero del servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri, attestante l'effettiva durata del periodo di volontariato civile e la causa della sua anticipata cessazione;

b) in caso di cessazione dal servizio per motivi di salute, verbale di visita medica eseguita dal sanitario di fiducia della rappresentanza italiana debitamente vistato dalla stessa rappresentanza.

Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) del precedente comma, l'interessato può essere sottoposto, dopo il rimpatrio, a visita medica di accertamento presso l'ospedale militare competente per territorio, d'ordine del Ministero della difesa.

Art. 30.

Provvedimento del Ministero della difesa

In merito alle domande di dispensa da servizio militare o di computo del servizio civile ai fini della ferma di leva, di cui ai due precedenti articoli, il Ministero della difesa provvede in via definitiva entro sessanta giorni dalla ricezione.

Nelle more di tale provvedimento, resta ferma l'efficacia del precedente rinvio.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE IN SERVIZIO DI COOPERAZIONE TECNICA E DI VOLONTARIATO CIVILE.

Art. 31.

Rapporti informativi e note di qualifica e informative

Il capo della rappresentanza italiana territorialmente competente, nell'esercizio delle potestà di cui agli articoli 12, secondo comma, e 32 della legge, provvede:

a) nei confronti del personale civile di ruolo o militare di cui all'art. 11, lettera *a*), nonché del personale di cui all'art. 14 della legge, alla formulazione dei rapporti informativi e delle note di qualifica o informative eventualmente previsti dalla normativa di Stato ad esso propria, che resta regolata — ad ogni effetto giuridico — dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza;

b) nei confronti del personale a contratto di cui all'art. 11, lettera *b*), nonché dei volontari in servizio civile di cui all'art. 26 della legge, alla formulazione di rapporti informativi annuali, contenenti la qualificazione di « ottimo », « buono » o « normale » del servizio prestato.

Art. 32.

Attestato finale di servizio

L'attestato finale di servizio di cui agli articoli 17, primo comma, e 32, ultimo comma, della legge è rilasciato agli interessati che ne facciano espressa richiesta dal capo del servizio, sulla base dei rapporti e delle note di cui al precedente art. 31.

Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato al lodevole servizio presso la pubblica amministrazione:

nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o di enti pubblici;

nell'ammissione ad impieghi privati, secondo le disposizioni generali sul collocamento.

Art. 33.

Servizio d'insegnamento universitario nei Paesi in via di sviluppo

Ai fini dell'insegnamento in Paesi in via di sviluppo, il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare, su richiesta del Ministero degli affari esteri, sentito il parere dell'Università di appartenenza, il congedo straordinario con assegni previsto per i docenti universitari dall'ultimo comma dell'art. 19 della legge. I predetti docenti sono quindi inviati a prestare servizio nei Paesi d'impiego con decreto del Ministro per gli affari esteri, se di ruolo, ovvero mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, se non di ruolo.

I docenti incaricati, autorizzati a fruire del congedo di cui all'art. 19, conservano ai fini giuridici il precedente incarico, secondo il disposto dell'art. 12-*bis* della legge 30 novembre 1973, n. 766.

La valutazione giuridica del servizio d'insegnamento prestato da docenti universitari e da cultori della materia in Paesi in via di sviluppo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, ultimo comma, della legge, è applicabile nei confronti del personale di cui agli articoli 11, 14 e 26, della legge medesima e del personale di analoga qualificazione inviato all'estero a norma della preesistente legislazione, sempreché il relativo servizio d'insegnamento rientri nell'ambito dei programmi di cooperazione attuati dallo Stato italiano in favore dei predetti Paesi e il personale stesso sia munito dei titoli accademici di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge.

Art. 34.

Servizio d'insegnamento primario o secondario nei Paesi in via di sviluppo

Al servizio d'insegnamento primario o secondario prestato nei Paesi in via di sviluppo dal personale di cui agli articoli 11, lettera *b*), 14 e 26 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono estese in quanto applicabili le disposizioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, della legge 6 luglio 1970, n. 576, e successive integrazioni e modificazioni.

Il personale di cui al precedente comma, che allo inizio del servizio in Paesi in via di sviluppo riveste la qualifica di incaricato a tempo indeterminato presso scuole od istituti italiani di istruzione secondaria ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, non decade da tale qualifica. Durante il periodo di servizio all'estero, è sospesa l'erogazione degli assegni metropolitani relativi all'incarico.

TITOLO V

FORME E MODALITA' DELLA COOPERAZIONE TECNICA

Capo I

FORMAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA, PROFESSIONALE O SPECIFICA DI CITTADINI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 35.

Corsi, seminari, borse di studio e di tirocinio ed altri sussidi

I criteri e le modalità per la concessione delle borse di studio o di tirocinio o di altri sussidi a cittadini dei Paesi in via di sviluppo e per l'adozione delle altre iniziative previste dall'art. 5, lettere *c*) e *d*), della legge sono stabiliti dal comitato direzionale di cui all'art. 6 della legge, sentita la prima sezione speciale di cui all'art. 5, secondo comma, della legge stessa, sulla base delle richieste e delle informazioni all'uopo pervenute al servizio.

Il capo del servizio provvede, nei modi previsti dalla legge:

a) a concludere accordi con università, enti ed organismi qualificati o con altre amministrazioni, per l'effettuazione di corsi e seminari;

b) ad erogare i contributi finanziari occorrenti per l'organizzazione e l'effettuazione dei corsi e dei seminari e per il pagamento delle borse di studio o di tirocinio o di altri sussidi in favore dei frequentatori di detti corsi e seminari;

c) fuori dei casi previsti nella precedente lettera *b*), ad erogare direttamente agli interessati l'importo di borse di studio o di tirocinio o di altri sussidi necessari alla frequenza di corsi o seminari;

d) ad effettuare il rimborso parziale o totale delle spese di viaggio per e dall'Italia, in favore dei frequentatori dei predetti corsi e seminari, ove ciò sia espressamente previsto da specifiche intese fra l'Italia ed il Paese di provenienza;

e) ad accreditare alle competenti rappresentanze italiane l'importo corrispondente al trattamento riservato ai frequentatori di corsi e seminari effettuati all'estero;

f) a stipulare, ove necessario, apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi, atti a favorire la erogazione agli interessati delle borse di studio o di tirocinio o degli altri sussidi di cui alle precedenti lettere del presente comma, nonchè ad assicurare ai frequentatori di corsi e seminari un idoneo trattamento assistenziale ed assicurativo.

Art. 36.

Corsi di formazione presso istituti, accademie o scuole dello Stato italiano

Il numero dei cittadini di Paesi in via di sviluppo da ammettere annualmente a corsi di formazione presso istituti, accademie e scuole civili o militari dello Stato italiano ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera *d*), della legge, è determinato con decreto dei competenti Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Nell'osservanza delle disposizioni generali che regolano l'attività didattica degli istituti, delle accademie e delle scuole da essi dipendenti, i competenti Ministeri stabiliscono di volta in volta, d'intesa con il Ministero degli affari esteri:

a) le condizioni ed i requisiti per l'ammissione ai corsi;

b) le modalità e la durata dei corsi stessi;

c) le modalità per la concessione di licenze ordinarie o straordinarie ai frequentatori dei corsi.

Le borse di studio o di tirocinio e gli altri sussidi di cui all'art. 5, primo comma, lettera *d*), della legge in favore dei frequentatori dei corsi, sono a carico del Ministero degli affari esteri.

Nell'ambito delle direttive di cooperazione tecnica approvate dal comitato direzionale, il Ministero degli affari esteri può inoltre fornire ai frequentatori dei corsi il biglietto di passaggio in classe turistica per il viaggio

dal Paese di residenza in Italia e viceversa, nonché il biglietto di trasporto per raggiungere la sede dell'istituto, dell'accademia o della scuola, e viceversa, in occasione del rimpatrio.

Art. 37.

Addestramento tecnico-professionale presso i Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze

Ai cittadini di Paesi in via di sviluppo ammessi alla frequenza di corsi presso istituti, accademie o scuole dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze, le amministrazioni interessate, nell'osservanza delle disposizioni generali di cui al secondo comma del precedente articolo e fermo il disposto di cui all'art. 5, lettera *d*), ultima parte, della legge, provvedono a fornire:

a) alloggio presso gli anzidetti istituti, accademie o scuole;

b) materiale didattico, e quanto altro occorra per l'addestramento;

c) effetti di vestiario o di equipaggiamento, da stabilirsi con determinazione dei Ministeri interessati;

d) vitto, da consumarsi presso le mense costituite, ed in casi eccezionali — a giudizio dell'amministrazione interessata — presso idonei ristoranti all'uopo convenzionati;

e) assistenza sanitaria o ricovero in luogo di cura, per malattie intervenute dopo l'arrivo in Italia, o per incidenti occorsi durante lo svolgimento di atti strettamente inerenti all'attività di studio e di addestramento; restando, invece, a carico del Paese di appartenenza tutte le spese in caso di:

malattia già in atto prima dell'arrivo in Italia;

incidenti non strettamente inerenti all'attività di studio e di addestramento;

rifiuto da parte dell'interessato di accettare il ricovero in luoghi di cura designati dall'amministrazione;

f) assicurazione per rischi particolari connessi con l'attività addestrativa.

Capo II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Art. 38.

Criteri direttivi

La concessione dei contributi e delle sovvenzioni per l'esecuzione e la realizzazione di studi, piani, programmi o progettazioni di cui all'art. 5, lettere *f*) e *g*), della legge, è subordinata all'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) Nella scelta dei progetti deve tenersi conto:

a) delle concrete possibilità di realizzazione dei piani di sviluppo cui essi si riferiscono, e delle previsioni concernenti l'attribuzione dei relativi lavori;

b) delle altre iniziative già attuate o programmate nello stesso Paese o nello stesso settore geografico da parte dell'Italia, nonchè di enti e organismi internazionali o di terzi Paesi;

c) della situazione economico-finanziaria del Paese interessato e della sua esposizione debitoria;

d) degli orientamenti della politica commerciale e finanziaria dell'Italia nei riguardi del relativo settore geografico.

2) Nella concessione dei contributi e delle sovvenzioni deve tenersi conto altresì dell'eventuale partecipazione alla spesa preventivata da parte dello Stato interessato, di un ente designato dallo Stato medesimo o di un ente od organizzazione internazionale. La partecipazione dello Stato interessato o di un ente designato dallo Stato medesimo deve essere valutata in relazione alle possibilità economico-finanziarie dello Stato stesso.

3) Nessuna sovvenzione ai sensi dell'art. 5, lettera *f*), della legge può essere concessa, se né lo Stato interessato, né un ente designato dallo Stato medesimo, né un ente od organizzazione internazionale partecipi alla spesa.

Art. 39.

Procedimento amministrativo

Le domande di sovvenzione o di contributo sono presentate a cura degli interessati al Ministero degli affari esteri - Servizio per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo, al quale compete la relativa istruzione e l'adozione del provvedimento del contributo o della sovvenzione nei modi previsti dalla legge.

Ogni domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

esauriente relazione sullo studio, piano, programma o progettazione da eseguire e sui fini che con esso ci si prefigge di raggiungere;

schema dettagliato dei costi;

copia di eventuale lettera di affidamento da parte delle competenti autorità del Paese interessato o copia autentica del contratto, qualora sia già stato stipulato;

ogni altra ulteriore documentazione che, a parere del servizio predetto sia necessaria per la migliore illustrazione dello studio o della progettazione.

Le domande di cui ai precedenti commi devono pervenire al servizio entro i giorni 15 aprile e 15 ottobre di ciascun anno.

Il servizio ha la facoltà di non sottoporre al parere della sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'art. 5 della legge, le domande relative a studi, piani, programmi e progettazioni che non siano corredate dalla documentazione di cui al secondo comma del presente articolo, o che manifestamente non corrispondano ai criteri direttivi di cui al precedente art. 38 o non possano essere inquadrate nei programmi generali operativi elaborati dal servizio, comunicando agli interessati i motivi dell'esclusione.

Le riunioni della sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'art. 5 è del comitato direzionale di cui all'art. 6 della legge, che devono esprimere i pareri e le deliberazioni di rispettiva competenza, sono indette almeno due volte l'anno.

Art. 40.

Esecuzione dei piani e progettazioni

Gli studi, i piani, i programmi e le progettazioni fruenti del contributo o della sovvenzione del Ministero degli affari esteri devono essere eseguiti direttamente

dall'intestatario del contratto e beneficiario del contributo o della sovvenzione ministeriale, con impiego prevalente di esperti, tecnici e specialisti italiani.

I beneficiari del contributo o della sovvenzione ministeriale devono depositare presso il servizio, entro sei mesi dalla data di ricevimento della comunicazione ministeriale dell'avvenuta concessione — ove non vi abbiano già provveduto — una copia del contratto relativo allo studio, al piano, al programma o alla progettazione, debitamente autenticata dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio, sotto pena di decadenza del beneficio.

Art. 41.

Revoca del provvedimento concessivo

Il provvedimento di concessione del contributo o della sovvenzione ministeriale è revocato nelle stesse forme dal servizio:

a) in caso di cessione — anche parziale — del contratto da parte del concessionario, senza preventiva autorizzazione del Ministero degli affari esteri;

b) in caso d'inadempienza di non lieve entità, da parte del concessionario;

c) quando risulti che la concessione del beneficio è stata determinata da documentazione inesatta o non corrispondente alla realtà;

d) quando sopravvengano circostanze nuove, nella cui ricorrenza l'amministrazione non avrebbe concesso il beneficio.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il capo del servizio per la cooperazione tecnica può sospendere provvisoriamente l'erogazione del contributo o della sovvenzione ministeriale.

Nell'ipotesi prevista dalla lettera *d*) del primo comma, e semprechè la revoca del provvedimento non sia determinata da fatto imputabile al beneficiario del contributo o della sovvenzione, spetta a quest'ultimo un indennizzo pari ad una aliquota del contributo o della sovvenzione proporzionale alle prestazioni già effettuate, nonchè il rimborso delle eventuali maggiori spese da lui sostenute in adempimento ai propri obblighi contrattuali sino alla data della comunicazione del provvedimento di revoca.

Art. 42.

Modalità di erogazione dei contributi e delle sovvenzioni

I contributi e le sovvenzioni di cui ai precedenti articoli del presente capo sono suddivisi in tre rate, erogabili nel modo seguente:

fino al 25 %, all'atto della registrazione del decreto di concessione;

dal 25 % al 50 %, in proporzione dello stato di avanzamento dell'opera a metà del tempo previsto per l'esecuzione dello studio, del piano o della progettazione, su richiesta dell'interessato, corredata da una relazione sullo stato di avanzamento;

per la restante parte, su richiesta dell'interessato, a lavori ultimati.

L'ultima rata del pagamento non può essere effettuata se non sulla base di una dichiarazione di approvazione dei progetti o studi eseguiti e della loro conformità al contratto stipulato, rilasciata dalle competenti autorità del Paese interessato, tramite la competente rappresentanza diplomatica italiana che provvede ad autenticarla.

Qualora tuttavia — entro un ragionevole lasso di tempo — tale dichiarazione non fosse fornita dalle autorità suddette, il servizio può — su richiesta dell'interessato — provvedere all'accertamento, nei modi da esso ritenuti più opportuni, del compimento dei lavori e della loro conformità al contratto.

Art. 43.

Contributi ad enti, associazioni, organismi specializzati

La concessione di contributi ad enti, associazioni ed organismi specializzati, di cui agli articoli 5, lettera *i*), e 30, secondo e terzo comma, della legge, è subordinata all'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) gli enti, le associazioni e gli organismi interessati alla concessione devono essere dichiarati idonei all'espletamento di compiti di cooperazione tecnica con decreto del Ministro per gli affari esteri, anteriore o contestuale al provvedimento concessivo. Qualora trattasi di enti, associazioni od organismi specializzati nel settore del volontariato civile, la dichiarazione d'idoneità deve essere preceduta dal parere della seconda sezione del comitato consultivo misto di cui all'art. 30 della legge.

2) il riconoscimento d'idoneità di cui al precedente n. 1) si considera implicito nei confronti degli enti con i quali lo Stato italiano addivenga alla stipula di una convenzione per la realizzazione di iniziative previste in programmi di cooperazione tecnica, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 9 della legge.

3) l'ammontare dei contributi è commisurato all'entità delle iniziative e dei programmi di cooperazione tecnica dei singoli enti, associazioni ed organismi italiani, previsti nelle convenzioni di cui al precedente n. 2), ovvero comunicati al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge.

Capo III

FORNITURA DI INSTALLAZIONI, ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI

Art. 44.

Modalità delle forniture

La fornitura di installazioni, attrezzature, materiali e servizi a Paesi in via di sviluppo, prevista nell'art. 5, lettera *e*), della legge, è effettuata previe specifiche intese con i Paesi interessati, in uno dei seguenti modi:

a) acquisto diretto dei predetti beni e servizi, da parte del servizio;

b) stipula di apposite convenzioni con gli enti ed istituti di cui all'art. 9 della legge;

c) fornitura dei predetti beni da parte di altre amministrazioni statali, per il tramite e di intesa con il servizio, contro contestuale rimborso del relativo importo da parte dell'Amministrazione degli affari esteri;

d) cessione dei predetti beni o servizi da parte di enti pubblici od operatori privati, per il tramite e d'intesa col servizio.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili anche alla fornitura di attrezzature tecnico-strumentali al personale italiano operante nei Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della legge.

Capo IV

PROGRAMMI RELATIVI AL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

Art. 45.

Riconoscimento d'idoneità di enti, associazioni ed organismi specializzati

Il riconoscimento d'idoneità di enti, associazioni ed organismi specializzati di cui all'art. 30 della legge è concesso, nelle forme previste dal citato articolo, su domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) nominativo ed indirizzo dei legali rappresentanti;

d) elencazione dei mezzi finanziari atti al perseguimento dei fini istituzionali;

e) relazione sulle attività svolte;

f) dichiarazione di accettazione dei controlli che il Ministero degli affari esteri ritenga opportuno disporre sulle attività di formazione, selezione, addestramento ed eventuale impiego dei volontari in servizio civile, previste nei relativi programmi di cooperazione tecnica.

Art. 46.

Approvazione di programmi relativi al volontariato civile

Gli enti, le associazioni e gli organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi del precedente art. 45, che intendano ottenere l'approvazione dei programmi di cooperazione tecnica di cui agli articoli 26, lettera *b*), e 30 della legge, devono presentare — a mezzo dei propri legali rappresentanti — apposita domanda al servizio, con allegata documentazione da cui risultino:

a) le finalità, il luogo e le modalità di realizzazione del programma;

b) il gradimento dell'autorità locale, interessata al programma;

c) l'indicazione del personale volontario che si prevede d'impiegare;

d) il trattamento economico, assistenziale, previdenziale e assicurativo riservato al predetto personale;

e) le modalità di reclutamento, selezione e formazione dei volontari.

Il servizio, valutata l'opportunità dei programmi sulla base anche dei pareri espressi dalle competenti rappresentanze italiane, provvede all'approvazione dei programmi medesimi, dandone comunicazione scritta agli enti, associazioni ed organismi interessati.

La concessione dei contributi ministeriali per la attuazione dei programmi di cui sopra è regolata dalle disposizione dell'art. 45 del presente regolamento.

Capo V

CONVENZIONE CON ENTI, ISTITUTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI

Art. 47.

Stipula delle convenzioni

La stipula delle convenzioni previste negli articoli 5, primo comma, lettere *b*) e *c*), 9, 14, 16 e 30, della legge è effettuata dal servizio con gli enti, gli istituti e gli altri organismi pubblici o privati di cui alle citate disposizioni legislative, e nelle forme ivi previste, per l'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica debitamente approvati dall'amministrazione.

In tali convenzioni debbono essere specificatamente indicati:

a) il programma formante oggetto della convenzione;

b) le modalità di esecuzione del programma medesimo;

c) i diritti ed obblighi corrispettivi delle parti;

d) i controlli sull'esecuzione del programma, da parte dell'amministrazione;

e) le modalità per la presentazione del rendiconto di cui all'art. 9, secondo comma, della legge;

f) i termini per l'esercizio della facoltà di recesso di cui alla stessa disposizione di legge.

Art. 48.

Modalità per l'effettuazione del pagamento

Il pagamento dei corrispettivi pecuniari previsti dalle convenzioni di cui al precedente articolo a carico dell'amministrazione, è effettuato nel modo seguente:

fino al 25 %, all'atto della registrazione del decreto di approvazione della convenzione, entro i limiti di cui all'art. 12 della legge sulla contabilità generale dello Stato;

per l'eccedenza e fino al 95 %, in corso di esecuzione della convenzione, a fronte degli stati di avanzamento delle forniture, dei lavori o dei servizi oggetto della convenzione stessa, con scadenze e modalità da concordarsi volta per volta in relazione all'oggetto;

per la restante parte, dopo l'approvazione del rendiconto di cui all'art. 9, secondo comma, della legge.

All'approvazione del rendiconto si provvede su conforme parere della prima sezione speciale del comitato consultivo misto di cui all'art. 5, secondo comma, della legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.

Abrogazione di precedenti norme regolamentari

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1971, n. 1324, ed ogni altra norma regolamentare contraria od incompatibile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1976

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COSSIGA — LATTANZIO — MALFATTI — MORLINO — STAMMATI — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1977
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 23

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1977, n. **350.**

Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;
Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1977, il termine del 30 giugno 1977, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590, è prorogato al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 28

DECRETO-LEGGE 1° luglio 1977, n. **351.**

Esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'esonero dalle sanzioni per le dichiarazioni dei redditi presentate entro il 15 luglio 1977 e di emanare norme per il funzionamento di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Nei confronti dei soggetti tenuti a presentare dichiarazioni di redditi entro il 30 giugno 1977, i quali presentino la dichiarazione e versino la relativa imposta successivamente alla scadenza del termine ma entro il 15 luglio 1977, non si applicano le pene pecuniarie previste per la tardiva dichiarazione dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, né la sopratassa e gli interessi previsti dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Art. 2.

Gli atti di determinazione delle quote di partecipazione agli utili delle imprese familiari, formati entro il 31 dicembre 1976, qualora difettino di requisiti formali e sostanziali possono essere regolarizzati entro il 15 luglio 1977 con effetto dal 1° gennaio 1977 mediante rinnovazione dell'atto a condizione che il nuovo atto non sia innovativo né in ordine alle persone dei collaboratori né in ordine alla misura delle rispettive quote ed abbia in allegato, come parte integrante, copia dell'atto precedente recante gli estremi della relativa registrazione.

Art. 3.

Fino alla definitiva determinazione delle circoscrizioni degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro, da farsi con decreti del Presidente della Repubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, gli uffici che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano l'attività prevista nel primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, continuano ad esercitarla e dal 1° gennaio 1978 svolgono tutte le attività proprie degli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1977, n. 352.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale, tra gli altri, venne assegnato un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova per il raddoppiamento della cattedra di storia romana con esercitazioni di epigrafia romana, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 12 gennaio 1977, nella quale la predetta facoltà ha chiesto che il posto assegnatole per il raddoppiamento della cattedra di storia romana con esercitazioni di epigrafia romana con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1095 venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura inglese, in considerazione dell'elevato numero di studenti;

Considerato che presso la predetta facoltà l'insegnamento di lingua e letteratura inglese è impartito attualmente da un professore di ruolo e che è frequentato da oltre cinquecentoquattordici studenti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova per il raddoppiamento della cattedra di storia romana con esercitazioni di epigrafia romana è trasferito al raddoppiamento della cattedra di lingua e letteratura inglese della facoltà stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1977
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 88

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Morando & C., in Torino, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 15 settembre 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Morando & C., con sede in Torino, con effetto dal 1° luglio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizione che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Morando & C., con sede in Torino, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(6979)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1977.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Générales de France-Vie », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Générales de France-Vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla

rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazione « Assurances Générales de France-Vie », con sede in Roma:

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipata liquidazione del capitale garantito in caso di morte, nell'assicurazione complementare per il caso di invalidità totale e permanente (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 7608 del 21 marzo 1972);

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi nell'assicurazione complementare per il caso di invalidità totale e permanente (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 4 aprile 1968);

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita temporanea, nell'assicurazione complementare per il caso di invalidità totale e permanente.

Roma, addì 14 maggio 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(7087)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Vister S.p.a., in Casatenovo Brianza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 5517 in data 10 settembre 1976, la ditta Vister S.p.a., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Casatenovo Brianza (Como), via Mameli, specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina;

Vista la lettera in data 23 marzo 1977, con la quale la ditta rinuncia alle autorizzazioni di cui sopra avendo costituito una officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, alla ditta Vister S.p.a., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Casatenovo Brianza (Como), via Mameli, concessa con decreto ministeriale n. 5517 in data 10 settembre 1976.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6810)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1977.

Autorizzazione all'ufficio di sanità marittima ed aerea di Reggio Calabria a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, compresa quella contro la febbre gialla.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento sanitario internazionale, approvato dall'assemblea dell'Organizzazione mondiale della sanità il 25 maggio 1951, al quale è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, numero 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1963, con il quale gli uffici sanitari vengono autorizzati a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale;

Riconosciuta l'opportunità di estendere all'ufficio di sanità marittima ed aerea di Reggio Calabria l'autorizzazione a praticare le suddette vaccinazioni ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero;

Decreta:

L'ufficio di sanità marittima ed aerea di Reggio Calabria è autorizzato a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie, compresa quella contro la febbre gialla, ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale.

Roma, addì 12 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6972)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Istituto scientifico delle Venezie VIS farmaceutici S.a.s., di Peggion dott. Angelo e C., in Padova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con proprio decreto n. 4982 in data 12 febbraio 1972, la ditta Istituto scientifico delle Venezie VIS farmaceutici S.a.s. di Peggion dott. Angelo e C., fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Padova, viale dell'Industria 54, specialità medicinali chimiche e biologiche, purché registrate, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici, nelle forme farmaceutiche di polveri, granulati, compresse, confetti, pasticche, fruttini, capsule opercolate, soluzioni e sospensioni in genere per uso orale (fra cui sciroppi, gocce e fermenti lattici), colliri, suppositori, pomate, fiale iniettabili e liofilizzati;

Vista la lettera in data 26 gennaio 1976, con la quale la ditta rinuncia all'autorizzazione di cui sopra avendo costituito una officina farmaceutica in comune con altra ditta;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 sostituiti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;
Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta alla ditta Istituto scientifico delle Venezie VIS farmaceutici S.a.s. di Peggion dott. Angelo e C., l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, prodotti chimici usati in medicina e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Padova, viale dell'Industria, 54, concessa con decreto ministeriale n. 4982 del 12 febbraio 1972.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1977.

Revoca dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, antibiotici del gruppo della tetraciclina e derivati, specialità medicinali biologiche e chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Rachelle Laboratoires Italia S.p.a., in Rubarello di Buccinasco.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ministeriali n. 4470 in data 12 settembre 1968 e n. 4896 in data 14 giugno 1971, la ditta Rachelle Laboratoires Italia S.p.a., fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Rubarello di Buccinasco (Milano), via Privata Mulino, 5, prodotti chimici da usare in medicina, antibiotici del gruppo della tetraciclina e derivati, specialità medicinali biologiche, nonché specialità medicinali chimiche purché registrate;

Vista la lettera in data 19 aprile 1977, con la quale la ditta ha comunicato di avere cessato definitivamente l'attività;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Rachelle Laboratoires Italia S.p.a., l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina, antibiotici del gruppo della tetraciclina e derivati, specialità medicinali biologiche e chimiche nell'officina farmaceutica sita in Rubarello di Buccinasco (Milano), via Privata Mulino, 5, concessa con decreti ministeriali n. 4470 in data 12 settembre 1968 e n. 4896 in data 14 giugno 1971.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 13 giugno 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(6974)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1977.

Obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Considerato che per il 1974 le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi sono state estese ad oltre il 60% dei bovini esistenti nel territorio nazionale;

Considerato che la commissione di cui all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta del 15 luglio 1975 ha espresso parere favorevole in ordine all'obbligatorietà per tutto il territorio nazionale della profilassi e del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi;

Considerato che il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi è stato disposto con la legge 31 marzo 1976, n. 124, e, pertanto, si sono rese disponibili le somme occorrenti per l'attuazione dell'obbligatorietà della profilassi e del risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi, in base ai programmi che vengono predisposti ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale in data 1° giugno 1968, e successive modificazioni;

Considerato che anche per il 1975 e per il 1976 le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi sono state estese ad oltre il 60% dei bovini esistenti nel territorio nazionale;

Considerato, quindi, che il parere espresso dalla commissione predetta riveste permanente attualità in relazione alla situazione cui si riferisce;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1977 sono rese obbligatorie, in tutto il territorio nazionale, le operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini dalla tubercolosi.

Art. 2.

L'attività di profilassi e di risanamento di cui all'articolo precedente verrà attuata secondo i programmi predisposti come le modalità previste dalle disposizioni vigenti al riguardo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1977

Il Ministro per la sanità
DAL FALCO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(7277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto ecclesiastico presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata, è vacante la cattedra di diritto ecclesiastico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7307)

Vacanza delle cattedre di archivistica generale e storia degli archivi e di storia delle biblioteche presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma sono vacanti le seguenti cattedre:

1) archivistica generale e storia degli archivi;

2) storia delle biblioteche,

alla cui copertura la scuola interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7308)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantanove società cooperative

Con decreto ministeriale 4 maggio 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia « Riobianco », soc. coop. a r.l. in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 2 settembre 1963, rep. n. 67976, reg. soc. n. 5025;

2) società cooperativa edilizia coop. comunale artigiani società coop. a r.l., in Valenza (Alessandria) costituita per rogito Brezzi in data 7 marzo 1963, rep. n. 20712, reg. soc. n. 4877;

3) società cooperativa edilizia L'Approdo soc. coop. a r.l., in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Polidori in data 8 giugno 1973, rep. n. 9484, reg. soc. n. 4984;

4) società cooperativa edilizia tra Giornalisti professionisti, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Gaetano Maria Arena in data 10 settembre 1966, rep. n. 44589, reg. soc. n. 130474;

5) società cooperativa agricola S. Alessandro soc. coop. a r.l., in Dalmine (Bergamo), fraz. Cuzzanica, costituita per rogito Pellegrini in data 28 agosto 1927, rep. n. 7887, reg. soc. n. 1418;

6) società cooperativa agricola Ex Combattenti Di Lurano, soc. coop. a r.l., in Lurano (Bergamo), costituita per rogito Locatelli in data 1° marzo 1922, rep. n. 6008, reg. soc. n. 1023;

7) società cooperativa consumo Lavoratori Di Mirabello soc. coop. a r.l., in Mirabello (Pavia), costituita per rogito Corbellini in data 20 marzo 1951 rep. n. 4463/2072, reg. soc. n. 2069;

8) società cooperativa edilizia S. Barbara soc. coop. a r.l., in Roncade (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 7 settembre 1971, rep. n. 38514, reg. soc. n. 5995;

9) società coopérativa prod. lav. Trasporti Funebri società coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 29 giugno 1945, rep. n. 8174, reg. soc. n. 2041;

10) società cooperativa edilizia La Bettolese soc. coop. a r.l., in Bettola (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 18 novembre 1968, rep n. 27937, reg. soc. n. 2925;

11) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Belvedere società coop. a r.l., in Piacenza, costituita per rogito Ugolotti in data 29 marzo 1974, rep. n. 46700, reg. soc. n. 3692;

12) società cooperativa G.A.P.A., soc. coop. a r.l., in Chiavenna Landi, Cortemaggiore (Piacenza), costituita per rogito Fermi in data 4 febbraio 1974, rep. n. 64563, reg. soc. n. 3591;

13) società cooperativa agricola GAM soc. coop. a r.l., in Monticelli d'Ongina (Piacenza), costituita per rogito Fermi in data 29 gennaio 1974, rep. n. 64481, reg. soc. n. 3592;

14) società cooperativa edilizia Nazario Sauro soc. coop. a r.l., in Livorno costituita per rogito Riccetti in data 8 febbraio 1963, rep. n. 35177, reg. soc. n. 4186;

15) società cooperativa edilizia Santa Cristina soc. coop. a r.l., in Campomarino (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 17 maggio 1970, rep. n. 24652, reg. soc. n. 303;

16) società cooperativa edilizia La Pineta soc. coop. a r.l., in Larino (Campobasso), costituita per rogito Plescia in data 23 aprile 1964, rep. n. 15408, reg. soc. n. 232;

17) società cooperativa prod. e lav. Reduci Combattenti soc. coop. a r.l., in S. Croce di Magliano (Campobasso), costituita per rogito Cocco in data 22 novembre 1946, rep. n. 1507, reg. soc. n. 78;

18) società cooperativa prod. e lav. Alba soc. coop. a r.l., in S. Croce di Magliano (Campobasso) costituita per rogito De Paola in data 10 ottobre 1968, rep. n. 4419, reg. soc. n. 282;

19) società cooperativa edilizia Juvenilia soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito Andolfi in data 29 ottobre 1970, rep. n. 217, reg. soc. n. 4375;

20) società cooperativa edilizia Domus Aurora ex Aurora, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Schifini in data 10 giugno 1955, rep. n. 9048/1577, reg. soc. n. 3974;

21) società cooperativa edilizia Dòmus Aurea Postelegrafonica Uffici Locali ex Domus Aurea soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Labriola in data 28 febbraio 1958, rep. n. 5071, reg. soc. n. 4285;

22) società cooperativa edilizia Albenga Seconda società coop. a r.l. in Bari, costituita per rogito Fornaro in data 23 giugno 1950, rep. n. 12034, reg. soc. n. 3438;

23) società cooperativa edilizia fra impiegati del Tesoro C.E.F.I.T., soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Carbone in data 7 aprile 1948, rep. n. 10473, reg. soc. n. 3150;

24) società cooperativa edilizia Domus soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Romano Fedele in data 26 giugno 1954, rep. n. 14293, reg. soc. n. 3858;

25) società cooperativa edilizia San Nicola soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Curci in data 21 maggio 1953, rep. n. 69/30, reg. soc. n. 3707;

26) società cooperativa edilizia Domus Premurgiana società coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 27 febbraio 1954, rep. n 24247, reg. soc. n. 3825;

27) società cooperativa edilizia Edilpol soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Colletti in data 28 dicembre 1957, rep. n. 12111, reg. soc. n. 4347;

28) società cooperativa agricola Esportatori Prodotti Ortofrutticoli di Puglia soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Carbone in data 2 febbraio 1952, rep. n. 13755, reg. soc. n. 3585;

29) società cooperativa edilizia S. Pio X, soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito Parisi in data 24 dicembre 1957, rep. n. 59555, reg. soc. n. 4656;

30) società cooperativa di lavoro « L'edilizia », soc. cooperativa a r.l., in Gravina di Puglia (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 10 agosto 1955, rep. n. 11019/4301, reg. soc. n. 4012;

31) società cooperativa edilizia Civitas, soc. coop. a r.l., in Noicattaro (Bari), costituita per rogito Susca in data 6 febbraio 1964, rep. n. 20202, reg. soc. n. 5156;

32) società cooperativa edilizia Pio XII, soc. coop. a r.l., in Noicottaro (Bari), costituita per rogito Fiaschetti in data 31 gennaio 1964, rep. n. 51203, reg. soc. n. 5154;

33) società cooperativa agricola Ortofrutticola soc. coop. a r.l., in Palo del Colle (Bari), costituita per rogito Colonna in data 20 dicembre 1958, rep. n. 14527, reg. soc. n. 4388;

34) società cooperativa edilizia La Conquista soc. coop. a r.l., in Polignano a Mare (Bari), costituita per rogito Pecchioli in data 1° febbraio 1962, rep. n. 35021, reg. soc. n. 4800;

35) società cooperativa edilizia Il Bracciante, soc. coop. a r.l., in Putignano (Bari), costituita per rogito De Miccolis Angelini in data 30 gennaio 1962, rep. n. 8895, reg. soc. n. 4847;

36) società cooperativa di consumo Putignano, in Putignano (Bari), costituita per rogito in data 2 agosto 1903, registro soc. n. 338;

37) società cooperativa edilizia Azetium, soc. coop. a r.l., in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Nitti in data 15 marzo 1961, rep. n. 20628, reg. soc. n. 4630;

38) società cooperativa edilizia Kennedy, soc. coop. a r.l., in Rutigliano (Bari), costituita per rogito Lombardo in data 14 febbraio 1964, rep. n. 1230, reg. soc. n. 5213;

39) società cooperativa edilizia San Michele, soc. coop. a r.l., in Sammichele di Bari (Bari), costituita per rogito La Volpe in data 24 gennaio 1962, rep. n. 7528, reg. soc. n. 4730;

40) società cooperativa di lavoro fra Calzolai La Lesina soc. coop. a r.l., con sede in Sannicandro di Bari (Bari), costituita per rogito Petruzzellis in data 13 aprile 1953, rep. n. 247, reg. soc. n. 3703;

41) società cooperativa edilizia Rodolfo Morandi, soc. cooperativa a r.l., in Santeramo (Bari), costituita per rogito Padolecchia in data 31 maggio 1965, rep. n. 29959, reg. soc. n. 5516;

42) società cooperativa edilizia Casa del Bracciante Santeramo, soc. coop. a r.l., in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Scardilli Basile in data 10 marzo 1962, rep. numero 26471, reg. soc. n. 4783;

43) società cooperativa agricola Produttori Agricoli e Allevatori di Bestiame, soc. coop. a r.l., in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Angerosa in data 10 marzo 1962, rep. n. 4247, reg. soc. n. 4964;

44) società cooperativa edilizia Spes Pe, soc. coop. a r.l., in Toritto (Bari), costituita per rogito Macchia in data 28 agosto 1965, rep. n. 42888, reg. soc. n. 5512;

45) società cooperativa edilizia dott. Michele Di Cillo, società coop. a r.l., in Triggiano (Bari), costituita per rogito De Gioia in data 17 marzo 1964, rep. n. 26883, reg. soc. n. 5249;

46) società cooperativa edilizia prof. Nicola Tridente, società coop. a r.l, in Triggiano (Bari), costituita per rogito De Gioia in data 17 marzo 1964, rep. n. 26884, reg. soc. n. 5250;

47) società cooperativa edilizia Turese, soc. coop. a r.l., in Turi (Bari), costituita per rogito La Volpe in data 11 aprile 1962, rep. n. 8090, reg. soc. n. 4755;

48) società cooperativa edilizia Edilvalenzano, soc. coop. a r.l., in Valenzano (Bari), costituita per rogito Labriola in data 19 maggio 1964, rep. n. 55616, reg. soc. n. 5313;

49) società cooperativa edilizia Domus, soc. coop. a r.l., in Marcomer (Nuoro), costituita per rogito Piras in data 2 marzo 1958, rep. n. 13178, reg. soc. n. 808.

(6987)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 125

Corso dei cambi del 29 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,75	884,75	884,70	884,75	883 —	884,75	884,80	884,75	884,75	884,75
Dollaro canadese	833,15	833,15	833 —	833,15	832,85	833,20	832,74	833,15	833,15	833,15
Franco svizzero	358,42	358,42	358,80	358,42	358,65	358,40	358,34	358,42	358,42	358,40
Corona danese	146,38	146,38	146,50	146,38	146,35	146,37	146,38	146,38	146,38	146,35
Corona norvegese	166,26	166,26	166,30	166,26	166,25	166,25	166,25	166,26	166,26	166,25
Corona svedese	201,17	201,17	201,15	201,17	201,15	201,18	201,10	201,17	201,17	201,15
Fiorino olandese	355,99	355,99	356,25	355,99	356 —	355,97	355,95	355,99	355,99	355,95
Franco belga	24,527	24,527	24,55	24,527	24,52	24,52	24,53	24,527	24,527	24,52
Franco francese	179,69	179,69	179,80	179,69	179,70	179,67	179,67	179,69	179,69	179,69
Lira sterlina	1522,75	1522,75	1522,50	1522,75	1522,65	1522,80	1522,85	1522,75	1522,75	1522,75
Marco germanico	377,89	377,89	378,10	377,89	378,05	377,88	378 —	377,89	377,89	377,85
Scellino austriaco	53,236	53,236	53,28	53,236	53,23	53,23	53,25	53,236	53,236	53,20
Escudo portoghese	22,97	22,97	22,90	22,97	22,90	22,97	22,93	22,97	22,97	22,95
Peseta spagnola	12,711	12,711	12,70	12,711	12,71	12,70	12,712	12,711	12,711	12,70
Yen giapponese	3,302	3,302	3,30	3,302	3,30	3,30	3,302	3,302	3,302	3,30

Media dei titoli del 29 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
» 5 % (Ricostruzione)	98,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,050
» 5 % (Città di Trieste)	92,675
» 5 % (Beni esteri)	92,500
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,175
» 5,50 % » » 1968-83	77,850
» 5,50 % » » 1969-84	74,900
» 6 % » » 1970-85	78,175
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,550
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	93,275
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,625
» poliennali 7 % 1978	94,950
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,350
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,675
» » 9 % 1980	87,900
» » 10 % 1981	88,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 giugno 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	884,775
Dollaro canadese	832,945
Franco svizzero	358,38
Corona danese	146,38
Corona norvegese	166,255
Corona svedese	201,135
Fiorino olandese	355,97
Franco belga	24,528
Franco francese	179,68
Lira sterlina	1522,80
Marco germanico	377,945
Scellino austriaco	53,243
Escudo portoghese	22,95
Peseta spagnola	12,711
Yen giapponese	3,302

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1977 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1977 — Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976			110.444		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	13.881.368			
	residui	336.321			
	Totale		14.217.689		
Accensione di prestiti	competenza	1.701.564			
	residui	148			
	Totale		1.701.712		
Spese correnti	competenza			10.782.212	
	residui			1.755.865	
	Totale				12.538.077
Spese in conto capitale	competenza			1.843.806	
	residui			1.739.001	
	Totale				3.582.807
Rimborso di prestiti	competenza			212.941	
	residui			187.091	
	Totale				400.032
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		35.712.889		30.291.557	
Conti correnti		45.244.452		47.464.597	
Incassi da regolare		37.104.437		37.115.205	
Altre gestioni		19.004.309		17.769.759	
	Totale		137.066.087		132.641.118
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		199.882		374.685	
Pagamenti da regolare		3.602.578		3.809.084	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.137.832		4.659.913	
Altri crediti		29.273.890		33.256.130	
	Totale		38.214.182		42.099.812
	Totale complessivo		191.310.114		191.261.846
Fondo di cassa al 31 maggio 1977			—		48.268
	Totale a pareggio		191.310.114		191.310.114

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		48.268	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	174.965		
Pagamenti da regolare	4.753.667		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	4.942.568		
Altri crediti	16.046.185		
Totale crediti		25.917.385	
In complesso			25.965.653
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	44.544.634		
Conti correnti	10.125.436		
Incassi da regolare	769.154		
Altre gestioni	3.579.012		
Totale debiti			59.018.236
Situazione del Tesoro (passività)			33.052.583

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1977: L. 386.988 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il vice direttore generale del Tesoro: ZITELLI

(7272)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 maggio 1977

ATTIVO

Voce			
Oro		L.	7.104.857.708.433
Cassa		»	181.922.829.577
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L. 22.153.490.134		
— sconto Buoni Tesoro e cedole	» —		
			22.153.490.134
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L. 450.287.263.029		
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	» 236.640.000.000		
— di cui al D.M. Tesoro 5-7-1976	» 60.966.059.353		
— a scadenza fissa	» —		
			747.893.322.382
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione		L.	—
Attività verso l'estero in valuta		»	4.309.747.555
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L. 174.245.613.051		
— conti speciali	» 9.780.043.599.112		
			9.954.289.212.163
Anticipazioni straordinarie al Tesoro		L.	—
Risconto per finanziamenti ammassi		»	1.276.645.320.383
Conto corrente per il servizio di Tesoreria		»	6.615.978.913.891
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie		»	70.061.513.424
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato		»	25.055.273.483.938
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386		»	94.532.169.683
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L. 553.318.858.781		
— altre attività	» 287.866.285.788		
			841.185.144.569
Immobili per uso ufficio		L.	1
Partite varie attive		»	1.147.645.869.609
Spese dell'esercizio		»	88.936.492.818
			53.205.685.218.560
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione		L.	1.620.626.560.750
Depositi:			
— a garanzia	L. 3.687.871.868.418		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	» —		
— altri	» 187.322.956.925.442		
			191.010.828.793.860
Depositari di titoli e valori		L.	331.321.589
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	2.152.126.708
TOTALE		L.	245.839.624.021.467

PASSIVO

Voce			
Circolazione		L.	13.925.145.710.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista		»	89.774.269.429
Depositi in conto corrente liberi		»	196.364.991.471
Depositi in conto corrente vincolati a tempo		»	1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386		»	120.794.003.231
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L. 19.023.177.008.136		
— altri	» 1.467.551.414		
			19.024.644.559.550
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L. 5.744.570.031.118		
— altri	» 3.813.045.871		
			5.748.383.076.989
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L. 3.653.631.868.448		
— altri	» 84.998.667.063		
			3.738.630.535.511
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario		L.	—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria		»	—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie		»	117.738.291.396
Servizi di cassa per conto di enti vari		»	26.673.284.165
Fondi diversi accantonati		»	7.018.874.032.012
Partite varie passive		»	2.950.640.706.157
Capitale sociale	L. 300.000.000		
Fondo di riserva ordinario	» 69.334.942.559		
Fondo di riserva straordinario	» 68.950.053.068		
			138.584.995.627
Utile netto da ripartire		L.	—
Rendite dell'esercizio		»	108.436.743.022
			53.205.685.218.560
Impegni		L.	1.620.626.560.750
Depositanti		»	191.010.828.793.860
Titoli e valori presso terzi		»	331.321.589
Partite ammortizzate nei passati esercizi		»	2.152.126.708
TOTALE		L.	245.839.624.021.467

(7273)

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per l'assegnazione di quindici borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna per tesi di laurea in materia di miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 459, il quale al comma decimo stabilisce che i proventi delle sanzioni contravvenzionali per le infrazioni in materia di collocamento della manodopera in agricoltura siano destinati ad attività di studio, di ricerca e di sperimentazione dell'ispettorato del lavoro, ai fini del miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo;

Considerata la necessità di dare inizio ad una concreta attività in materia di miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica in agricoltura;

Ritenuto che la tesi di laurea in materia di miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo contribuisce validamente alla realizzazione delle finalità della legge in parola e ritenuto, pertanto, opportuno bandire un concorso per l'assegnazione di borse di studio a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo la tesi nella materia medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito bando di concorso per l'assegnazione di quindici borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna per tesi di laurea in materia precisata nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 15.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 2540 dell'esercizio 1976, disposta con decreto ministeriale del Tesoro n. 179850 del 31 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 248, sul quale graveranno, anche, le spese occorrenti per il funzionamento della commissione esaminatrice e per la pubblicizzazione del bando di concorso nella misura complessiva di L. 3.000.000 (tremilioni).

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SMURRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 19

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione di quindici borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna a studenti universitari per tesi di laurea in materia di «miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo».

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di quindici borse di studio di L. 1.000.000 ciascuna a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica, laureati in una delle sessioni dell'anno accademico 1976-77, che abbiano svolto tesi di laurea in materia attinente al miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso gli interessati dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale - Divisione VII, entro il 30 giugno 1978, domanda in carta legale da L. 1500 allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmata dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonché i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 3.

L'assegnazione delle borse di studio sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

dal direttore generale del personale e affari generali, presidente;

da due professori universitari, membri;

da tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri.

L'incarico di segretario sarà conferito ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa interessata al settore agricolo.

Roma, addì 1° febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SMURRA

(7123)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'ammissione di tredici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 21 febbraio 1963, n. 294, concernente il reclutamento degli ufficiali di complemento della Marina militare;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1976, registro n. 24 Difesa, foglio n. 125, con cui è stato bandito il concorso, per titoli, per l'ammissione di tredici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto; registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1976, registro n. 31 Difesa, foglio n. 235;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i risultati dell'esame dei titoli da parte della commissione e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli per l'ammissione di tredici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo, di cui al decreto ministeriale 11 settembre 1976, citato nelle premesse:

1.	guardiamarina	comp.	Piastri Guido	punti	217,13
2.	»	»	Toscano Cosmo	»	207,51
3.	»	»	Cosentino Salvatore	»	204,81
4.	»	»	Sodano Nicola	»	202,59
5.	»	»	Roma Aldo	»	199,95
6.	»	»	Olla Mario	»	199,59
7.	»	»	Stella Mario	»	198,19
8.	»	»	Ciomei Luciano	»	196,59
9.	»	»	Corso Onofrio	»	195,09
10.	»	»	Terracciano Saverio	»	191,56

11. guardiamarina comp.	Pacilli Luigi . . .	punti	191,32
12. » »	Candelori Oreste . .	»	186,97
13. » »	Nicotra Enrico .	»	186,67
14. » »	Aliotta Maurizio . .	»	186,47
15. » »	Pignalosa Giuseppe .	»	186,19
16. » »	Romeo Santi . .	»	185,80
17. » »	Nicomedi Carlo Alberto	»	181,39
18. » »	Gambaletta Giuseppe	»	179,21
19. » »	Loconsole Girolamo .	»	178,96
20. » »	Giunta Cosimo . .	»	177,52
21. » »	Barbato Giancarlo .	»	172,13
22. » »	Terzani Fabrizio . .	»	161,48

Art. 2.

I seguenti candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine sottoindicato, vincitori, del concorso, per titoli, per l'ammissione di tredici ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare al corso di pilotaggio aereo di cui al decreto ministeriale 11 settembre 1976:

1) Piastri Guido;
2) Toscano Cosmo;
3) Cosentino Salvatore;
4) Sodano Nicola;
5) Roma Aldo;
6) Olla Mario;
7) Stella Mario;
8) Ciomei Luciano;
9) Corso Onofrio;
10) Terracciano Saverio;
11) Pacilli Luigi;
12) Candelori Oreste;
13) Nicotra Enrico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1976

Il Ministro: LATTANZIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1977
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 315

(7128)

Assunzione senza concorso dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi della difesa

IL MINISTERO DELLA DIFESA

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo organico dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi degli ospedali e stabilimenti termali militari della difesa, di cui alla legge 21 luglio 1961, n. 686, ventisei posti.

L'assunzione è subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

dell'età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 45 allo atto dell'assunzione stessa;

dell'iscrizione all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

di tutti i requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli aspiranti all'assunzione nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione X - Palazzo dell'Esercito - Via XX Settembre, 123/A - Roma, domanda di assunzione in carta legale, anche se altra domanda avessero già inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite l'associazione di assistenza o tutela.

La domanda dovrà essere spedita per posta a mezzo raccomandata alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Inoltre, l'aspirante facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data, luogo di nascita e preciso domicilio;

se è disposto ad accettare le sedi di: Torino, Acqui, Milano, Brescia, Bolzano, Trieste, Padova, Piacenza, Bologna, La Spezia, Livorno, Chieti, Roma, Caserta, Ischia, Bari, Taranto, Messina, Palermo.

Roma, addì 18 giugno 1977

Il Ministro: LATTANZIO

(7127)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Trieste, del pubblico concorso a complessivi settanta posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 novembre 1973, n. 22656, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Trieste, del pubblico concorso a complessivi settanta posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 255.

(6885)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale, per il compartimento di Venezia, del pubblico concorso a settanta posti di conduttore in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1977 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 luglio 1976, n. 1357, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Venezia, del pubblico concorso a settanta posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 18 gennaio 1972, n. 255.

(6887)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a novantotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 19, parte seconda, del 1° luglio 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Padova 27 febbraio 1976, n. 742, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a novantotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 25 febbraio 1975, n. 245.

(7039)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centoventuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33, parte seconda, del 21 novembre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Vicenza 10 aprile 1976, n. 81, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centoventuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 28 febbraio 1975, n. 25379/19.

(7042)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centocinquanta posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 28, parte seconda, del 1° ottobre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia 27 novembre 1975, n. 8, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a centocinquanta posti di sostituto, bandito con ordinanza 27 febbraio 1975, n. 3.

(7040)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentadue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 33, parte seconda, del 21 novembre 1976, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Mantova 4 febbraio 1976, n. 2, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentadue posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° marzo 1975, n. 2.

(7041)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a dodici posti di ispettore in prova nel ruolo degli storici dell'arte del personale della carriera direttiva dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6, gennaio-giugno 1976, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1976, registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 29, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e titoli, a dodici posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

(6953)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in meccanizzazione agricola, a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica.

In data 8 giugno 1977 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso, per titoli ed esami, con programma di esame in meccanizzazione agricola, a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1976.

(6951)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a tre posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione, carriera di concetto.

In data 8 giugno 1977 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 6 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso a tre posti di segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 10 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 21 maggio 1976.

(6952)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2727 del 21 giugno 1976, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina al 30 novembre 1975;

Visto il successivo proprio decreto n. 4188 del 7 dicembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonché il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 33 e 9 giugno 1975, n. 46;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Calisi Alessandro	punti	61,675	su 100
2. Denaro Giuseppe	»	52,535	»
3. Martini Stanislao	»	52,247	»
4. Mariorenzi Clinio	»	50,754	»
5. Schiappoli Alfonso	»	47,848	»
6. Giffenni Attilio	»	45,500	»
7. Dionisi Giancarlo	»	42,395	»
8. Passafaro Salvatore	»	42,145	»
9. Ricci Anna Maria	»	41,151	»
10. Coletti Arnaldo	»	40,055	»
11. Feragnoli Alcide	»	40,006	»
12. Minissale Vito	»	38,005	»
13. Battaglia Francesco	»	38,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

Latina, addì 17 giugno 1977

Il medico provinciale: REALMUTO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2906 del 17 giugno 1977 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Latina al 30 novembre 1975;

Viste le domande dei concorrenti idonei nonché l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 33 e 9 giugno 1975, n. 46.

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Calisi Alessandro: San Felice Circeo;
2) Denaro Giuseppe: Sabaudia (1ª condotta);
3) Martini Stanislao: Sabaudia (2ª condotta);
4) Schiappoli Alfonso: Roccasecca dei Volsci;
5) Giffenni Attilio: Campodimele;
6) Dionisi Giancarlo: Ponza;
7) Ricci Anna Maria: Ventotene.

I sindaci dei comuni di San Felice Circeo, Sabaudia, Roccasecca dei Volsci, Campodimele, Ponza e Ventotene sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato a termini di legge.

Latina, addì 17 giugno 1977

Il medico provinciale: REALMUTO

(7160)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Argenta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 331/1 del 30 marzo 1976 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario aggiunto igienista presso il comune di Argenta;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le segnalazioni in merito fatte dall'assessore regionale alla sanità, e le proposte del locale ordine professionale dei veterinari e dal comune interessato;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

di costituire la commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista presso il comune di Argenta, così come di seguito indicata:

Presidente:

Schiappoli dott. Giorgio, della sezione decentrata del comitato di controllo di Ferrara.

Componenti:

Mantovani prof. Adriano, direttore dell'istituto di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria, Università di Bologna, via San Giacomo, 9/2;

Mora prof. Arturo, istituto di anatomia patologica presso la facoltà di medicina veterinaria, Bologna, via Belmeloro n. 10;

Filippini dott. Ivo, veterinario in servizio presso la regione Emilia-Romagna, assessorato alla sanità, Bologna, via Silvani, 6;

Grasso dott. Antonio, funzionario amministrativo presso l'ufficio del medico provinciale di Bologna, Bologna, via del Borgo, 136;

Faccini prof. Giuseppe, veterinario condotto, Ferrara, via Muratori.

Segretario:

Feverati dott. Alfonso, funzionario amministrativo presso l'ufficio del medico provinciale di Ferrara, Ferrara, corso della Giovecca, 169.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo a Bologna presso la facoltà di medicina veterinaria.

Ferrara, addì 22 giugno 1977

Il veterinario provinciale: FRANCHINI

(7150)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Montegranaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 138 in data 23 marzo 1976, con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Montegranaro;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, prorogata con legge 29 dicembre 1972 e modificata con legge regionale n. 2 del 31 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Marziali Vincenzo	punti	80,712
2. Macarri Vincenzo	»	74,640
3. Marcelli Ado	»	73,618
4. Attili Attilio	»	55,103
5. De Santis Vincenzo	»	49,000
6. Ferrari Giuseppe	»	48,000
7. Gentili Domenico	»	47,000
8. Santinelli Bruno	»	46,500
9. Petacchi Mario	»	46,000
10. Girolimini Sandro	»	45,000
11. Romagnoli Paolo	»	44,577
12. Marinelli Francesco	»	44,500
13. Favilla Massimo	»	44,000
14. Visani Loris	»	43,500
15. Galanis Demetrio	»	43,447
16. Annavini Elio	»	43,000
17. Alici Biondi Giorgio	»	42,500
18. Tempera Filippo	»	42,500
19. Tomassini Giacomo	»	42,000
20. Cerra Lorenzo	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 15 giugno 1977

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 437 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di veterinario condotto vacante nel comune di Montegranaro;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione del vincitore tenuto conto della graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 5 del 10 agosto 1972, e successive proroghe e modifiche;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Marziali è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Montegranaro.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Ascoli Piceno, addì 15 giugno 1977

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(6890)

OSPEDALE CIVILE « FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente di Urbino (Pesaro e Urbino).

(7139)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. e S. MACCHI » DI VARESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di geriatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Varese.

(7065)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(7063)

OSPEDALE CIVILE « G. CONSALVI » DI CASOLI

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Casoli (Chieti).

(7068)

OSPEDALE CIVILE « S. ZENONE » DI AVIANO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Aviano (Pordenone).

(7069)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI ROCCAROMANA

Concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roccaromana (Caserta).

(7070)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI MARRADI

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marradi (Firenze).

(7071)

OSPEDALE CIVILE DELLA MARSICA « SS. FILIPPO E NICOLA » DI AVEZZANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in L'Aquila.

(7134)

OSPEDALE « MARIA SS. DELLO SPLENDORE » DI GIULIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di primario di pediatria;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Giulianova (Teramo).

(7196)

OSPEDALE CIVILE « G. VIETRI » DI LARINO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Larino (Campobasso).

(7073)

SPEDALI RIUNITI DI S. GIMIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Gimignano (Siena).

(7062)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anatomo patologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Lecco (Como).

(7064)

OSPEDALE « VILLA SOFIA » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(7072)

OSPEDALE CIVILE DI ACRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, due posti di aiuto e tre posti di assistente di medicina generale;

un posto di primario, tre posti di aiuto e tre posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di pediatria;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Acri (Cosenza).

(7133)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(7067)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(7135)

OSPEDALE « S. BIAGIO - M.O.A. LOCATELLI » DI CLUSONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo).

(7078)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Clusone (Bergamo).

(7079)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(7074)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(7075)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di medicina generale « B ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(7076)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(7077)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1977, n. **21.**
Norme sull'ammissione agli impieghi regionali.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorsi

Agli impieghi regionali si accede mediante concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, indetto separatamente per il ruolo del consiglio e per quello della giunta, salvo quanto disposto dai successivi articoli nonchè dall'art. 13 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, riguardante gli incarichi a tempo determinato.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di capacità professionali adeguate alle funzioni cui appartiene il posto messo a concorso.

I concorsi sono indetti per le qualifiche funzionali previste dall'art. 2 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

I concorsi sono banditi entro il 31 gennaio di ogni anno, previa deliberazione del consiglio regionale, con decreto del presidente della giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e da divulgarsi con la massima pubblicità, per tutti i posti che si rendano vacanti entro il 31 ottobre dell'anno precedente, salvo eventuali modificazioni dell'organico disposte con legge regionale promulgata entro la stessa data.

Possono essere messi a concorso anche i posti che si rendano vacanti in dipendenza di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età entro i dodici mesi successivi al 31 ottobre.

I posti per i quali è stato bandito concorso interno e che non risultino ricoperti a seguito dello stesso sono attribuiti secondo l'ordine della graduatoria a concorrenti risultati idonei nel concorso pubblico.

Art. 2.

Concorso interno

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 3 e 4, il venticinque per cento, calcolato effettuando l'arrotondamento per eccesso, dei posti disponibili per ciascuna qualifica funzionale è coperto mediante concorso interno, per titoli ed esami, da indire prima del concorso pubblico, riservato ai dipendenti regionali in possesso degli specifici requisiti di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge; non si fa luogo a concorso interno nel caso di un solo posto disponibile.

Per servizio di ruolo prestato nella qualifica che consente l'ammissione al concorso interno s'intende quello effettivamente prestato senza interruzione nella qualifica stessa, con decorrenza comunque non anteriore alla data di efficacia giuridica dell'immissione nei ruoli regionali.

Art. 3.

Categorie protette

L'art. 8 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è abrogato e sostituito dal seguente:

Si applicano le norme sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posto e sulle precedenze e preferenze stabilite dalle leggi dello Stato.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, le assunzioni obbligatorie sono determinate nella misura del 40 % della somma dei contingenti numerici delle qualifiche funzionali 1ª e 2ª e del 15 % della somma dei contingenti numerici delle qualifiche funzionali 3ª e 4ª.

Le assunzioni obbligatorie si effettuano nella qualifica funzionale 1ª e nella qualifica funzionale 3ª, rispettivamente quelle afferenti al 40 % e quelle afferenti al 15 %, anche in soprannumero rispetto ai contingenti delle singole qualifiche, ma nel rispetto delle somme di cui al comma precedente. Non si può comunque disporre dei posti delle qualifiche 2ª e 4ª utilizzati per le assunzioni nelle qualifiche 1ª e 3ª.

Per le qualifiche 5ª, 6ª, 7ª e 8ª si applicano le disposizioni sulle riserve di posto nella misura del 15 % dei rispettivi organici, nonchè quelle sulle precedenze e preferenze.

Art. 4.

Concorsi di promozione per le qualifiche funzionali 2ª e 4ª

Alle qualifiche funzionali 2ª e 4ª si accede per concorso interno riservato ai dipendenti regionali che, rispettivamente, abbiano superato il periodo di prova nella qualifica 1ª e maturato due anni di servizio nella qualifica 3ª.

L'amministrazione ha tuttavia la facoltà di bandire concorso pubblico per la copertura dei posti non coperti mediante l'espletamento del concorso interno.

Art. 5.

Concorso unico

D'intesa fra la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio regionale può essere indetto un unico concorso pubblico, ovvero un unico concorso interno, anche se i posti messi a concorso appartengono ai ruoli organici sia della giunta che del consiglio. In tal caso gli adempimenti in materia di concorsi, compresa l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, spettano alla giunta regionale.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Previa intesa fra la giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, le assegnazioni al singolo ruolo sono disposte con la deliberazione che approva la graduatoria dei vincitori.

Art. 6.

Titoli di ammissione al concorso

Il bando di concorso, in conformità alle tabelle allegate alla presente legge di cui sono parte integrante, determina i requisiti ed i titoli di ammissione specificatamente richiesti, tenuto conto delle disposizioni di leggi richiedenti possesso di titolo di studio, abilitazione all'esercizio di professioni o iscrizione ad albi professionali.

Art. 7.

Bando di concorso

Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti generali di ammissione e quelli specifici in ordine al posto messo a concorso;

c) i documenti prescritti;

d) i termini di presentazione della domanda di ammissione, di documenti e di eventuali titoli specifici in ordine al posto messo a concorso;

e) il programma e le materie degli esami scritti, orali nonchè delle prove pratiche, ove prescritte;

f) la retribuzione stabilita per la qualifica funzionale per cui è indetto il concorso;

g) la percentuale dei posti eventualmente riservata alle categorie protette.

Il bando fissa altresì il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche. La data di inizio delle prove deve essere compresa fra i dieci e i venti giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione delle domande.

In ogni caso sarà evitato che le prove del concorso interno e di quello pubblico si svolgano contemporaneamente.

Art. 8.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi debbono pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

I candidati debbono dichiarare nella domanda:

a) le generalità, la data ed il luogo di nascita, lo stato civile;

b) il possesso della cittadinanza italiana o l'appartenenza alla nazione italiana.

c) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

i) la residenza nonchè il recapito al quale dovranno essere trasmesse, ad ogni effetto, le comunicazioni relative al concorso;

l) i titoli posseduti, ove il concorso sia per esami e per titoli;

m) l'eventuale appartenenza a categorie protette con diritto a precedenze o preferenze ai sensi della normativa statale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti statali o regionali è sufficiente il visto del responsabile della unità organizzativa presso la quale prestano servizio.

La Regione provvede d'ufficio ad accertare la buona condotta del candidato, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziario e ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 9.

Nomina e composizione delle commissioni

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso il presidente della giunta regionale nomina la commissione esaminatrice che è composta:

a) dal presidente della giunta regionale o da un componente della giunta regionale da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) da un consigliere regionale designato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;

c) da due impiegati regionali esperti nelle discipline attinenti ai posti messi a concorso per le qualifiche comprese fra la prima e la quarta; per i posti delle qualifiche superiori da tre esperti nelle discipline amministrative e tecniche relative alle qualifiche per cui il concorso è indetto, uno dei quali è scelto fra gli impiegati regionali, gli altri fra esperti estranei all'amministrazione; per le qualifiche sesta, settima e ottavo gli esperti estranei all'amministrazione sono scelti preferibilmente fra docenti universitari;

d) da un rappresentante dei dipendenti designato dai sindacati regionali di categoria maggiormente rappresentativi.

Gli impiegati regionali componenti della commissione devono rivestire una qualifica funzionale non inferiore a quella dei posti messi a concorso.

In caso di assenza o impedimento di un componente della commissione che si protragga per due sedute consecutive, il presidente della giunta regionale provvede alla sua immediata sostituzione, secondo quanto disposto dai commi che precedono.

La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già acquisite.

I decreti di nomina e sostituzione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione entro tre giorni dalla data in cui sono stati adottati.

Ai componenti delle commissioni esaminatrici esterni alla amministrazione regionale è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese, di L. 150.000 se il numero dei candidati non è superiore a cento. L'indennità è aumentata di L. 50.000 per ogni gruppo di cento candidati, o frazione di essa, in più; essa, comunque, non può essere superiore a L. 500.000.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore alla quinta, nominato dal presidente della giunta regionale.

Nel caso del concorso unico previsto dal precedente art. 5 il presidente della giunta regionale nomina la commissione e il segretario d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 10.

Cessazione dell'incarico di competente di commissione esaminatrice

I componenti della commissione esaminatrice che siano pubblici dipendenti cessano dall'incarico se durante l'espletamento dei lavori della commissione si sospenda o si risolva il rispettivo rapporto di lavoro per motivi disciplinari.

Art. 11.

Adempimenti della commissione

La commissione esaminatrice, immediatamente prima della ora fissata per l'inizio delle prove scritte, prepara sei temi per ciascuna prova e determina il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento.

I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario e sono presi in consegna dal presidente della commissione.

All'ora stabilita per ciascuna prova il presidente fa procedere all'appello nominale dei candidati e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema che deve essere svolto.

Art. 12.

Comportamento dei candidati durante le prove scritte

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri che non siano i componenti della commissione esaminatrice.

I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma del presidente della commissione esaminatrice o di altro componente della commissione da lui delegato.

I candidati non possono portare carta da scrivere e appunti manoscritti; possono consultare i testi di legge posti a loro disposizione dalla commissione, i dizionari e le altre pubblicazioni consentite dal bando di concorso.

La commissione esaminatrice adotta i provvedimenti necessari al corretto svolgimento delle prove e cura l'osservanza delle disposizioni previste dai commi precedenti; il candidato che contravviene a dette disposizioni è escluso dal concorso.

Almeno due componenti della commissione devono sempre trovarsi nella sala degli esami.

Art. 13.

Adempimenti dei candidati e delle commissioni al termine delle prove scritte

Al candidato sono consegnate, in ciascuno dei giorni di esame, due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino.

Il candidato, svolto il tema senza apporvi sottoscrizioni o altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita sul cartoncino richiudendolo quindi nella busta piccola che inserisce nella busta grande da consegnare chiusa al presidente della commissione o a chi ne fa le veci su sua designazione. Il presidente della commissione, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la data del giorno della prova.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno due componenti della commissione esaminitrice e dal segretario.

I pieghi sono aperti e contraddistinti con il medesimo numero progressivo, sia sull'elaborato che sulla busta chiusa che contiene il cartoncino con le generalità del candidato, alla presenza della commissione esaminatrice quando essa procede all'esame dei lavori di ciascuna prova.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 14.

Processo verbale delle operazioni d'esame

Di tutte le operazioni d'esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 15.

Ripartizione del punteggio

Nei concorsi, per titoli ed esami, il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è variabile in relazione al numero delle prove previste ed è preventivamente ripartito come segue:

sette decimi per le prove d'esame;

tre decimi per i titoli.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

I punteggi relativi a ciascuna prova d'esame sono espressi in trentesimi.

Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punti assegnati nella valutazione dei titoli e di quelli riportati in ciascuna delle prove d'esame.

Art. 16.

Operazioni di scrutinio nei concorsi per esami

Entro trenta giorni dalla conclusione delle prove scritte e pratiche la commissione esaminatrice termina le operazioni di scrutinio.

Art. 17.

Ammissione dei candidati al colloquio

Ove il concorso richieda anche il colloquio, sono ammessi allo stesso i candidati che abbiano riportato non meno di diciotto trentesimi in ciascuna delle altre prove.

Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio delle prove scritte o pratiche è data comunicazione agli interessati dell'ammissione al colloquio unitamente all'indicazione del punteggio riportato in dette prove.

I candidati sono ammessi a sostenere il colloquio secondo ordine alfabetico a partire dalla lettera iniziale del cognome sorteggiata dalla commissione.

Art. 18.

Valutazione del colloquio

Il colloquio si intende superato se il candidato ha ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.

Art. 19.

Idoneità

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna prova di esame e nell'eventuale colloquio.

Art. 20.

Idoneità fisica del candidato

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è abrogato e sostituito dal seguente:

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel bando di concorso, salvo il requisito dell'idoneità fisica che deve sussistere all'atto dell'accertamento da eseguirsi a cura dell'amministrazione regionale anche prima delle prove d'esame.

Art. 21.

Precedenze e preferenze

I candidati che abbiano superato la prova d'esame debbono far pervenire all'amministrazione, entro dieci giorni dalla data della relativa comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza e di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

Qualora un candidato appartenga a più categorie protette mediante riserva di posto si tiene conto del titolo che dà diritto alla riserva maggiore.

Art. 22.

Graduatoria

Esaminata la documentazione di cui all'articolo precedente la commissione forma la graduatoria dei vincitori e degli idonei con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Al fine della formazione della graduatoria in caso di parità di punteggio nel concorso pubblico prevale il candidato più anziano; nel concorso interno prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore a quella del posto messo a concorso e, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.

La giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale e accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, approva la graduatoria, ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ne dà comunicazione agli interessati.

La graduatoria ha validità solo per la copertura dei posti messi a concorso, salvo quanto disposto dall'art. 1, ultimo comma, della presente legge.

Per i posti messi a concorso a norma del precedente art. 1, quinto comma, le nomine dei vincitori sono conferite all'atto della disponibilità del posto qualora lo stesso sia espletato prima del verificarsi delle vacanze.

Art. 23.

Presentazione dei documenti

I vincitori sono invitati, con la comunicazione di cui al terzo comma dell'articolo precedente, a presentare entro dieci giorni a pena di decadenza:

1) certificato di cittadinanza italiana o per gli italiani non appartenenti alla Repubblica, un idoneo attestato di appartenenza alla nazione italiana;

2) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

3) certificato di nascita;

4) originale o copia autentica del titolo di studio, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sua sostituzione.

Fuori dal termine di decadenza di cui al comma precedente sono altresì richiesti i seguenti documenti:

1) copia dello stato di famiglia;

2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero foglio di congedo militare o certificato di esito di leva.

I documenti sopra indicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il personale regionale di ruolo è esonerato dalla presentazione dei documenti che siano già in possesso dell'amministrazione.

Art. 24.

Concorsi per il ruolo consiliare

Nei concorsi per il ruolo consiliare le funzioni che ai sensi della presente legge spettano al presidente della giunta regionale e alla giunta regionale sono esercitate rispettivamente dal presidente e dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 25.

Abrogazioni e modifiche degli articoli 3, 7 *e* 41 *della legge regionale* 25 *novembre* 1973, *n.* 48

Sono abrogati gli articoli 3 e 7 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48.

Il secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, è abrogato e sostituito dal seguente:

Il personale regionale che, a seguito di concorso, venga immesso in una qualifica funzionale superiore a quella precedentemente rivestita, ha diritto al trattamento economico previsto dall'art. 39 per la nuova qualifica, maggiorato della differenza tra lo stipendio in godimento e lo stipendio iniziale, di cui all'art. 39, della qualifica di provenienza. Tale importo viene trasformato, arrotondandolo per eccesso, in aumenti periodici biennali e classi stipendiali nella progressione economica della nuova qualifica e conservando l'eccedenza derivante dall'arrotondamento a titolo di assegno personale riassorbibile con l'ulteriore progressione economica nella nuova qualifica. L'anzianità non utilizzata nella qualifica di provenienza viene valutata nella nuova qualifica ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 26.

Norma transitoria

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indetti concorsi per l'immissione in ruolo, anche in soprannumero rispetto ai contingenti delle singole

qualifiche, riservati al personale assunto a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e dell'art. 21 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, in servizio alla data del bando di concorso.

Possono partecipare a tali concorsi, per la qualifica funzionale corrispondente a quella rivestita in posizione avventizia, provvisoria o straordinaria, gli impiegati che alla data del bando abbiano maturato almeno sei mesi di effettivo servizio anche non continuativo, in Regione.

Ai concorsi di cui al primo comma può altresì partecipare per la qualifica funzionale corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza in base alla tabella *A* allegata alla legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, con esclusione dei benefici dell'art. 79, terzo comma della stessa legge, il personale in servizio presso la Regione comandato a norma della legge 10 febbraio 1953, n. 62, a seguito di richiesta nominativa formulata almeno sei mesi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'immissione nei ruoli regionali del personale comandato che risulti vincitore del concorso è subordinata all'assenso delle amministrazioni di provenienza.

Agli effetti dell'espletamento dei concorsi di cui al presente articolo non si applicano i precedenti articoli 2 e 4, nonchè le norme relative ai limiti d'età.

Art. 27.

Norma transitoria

Limitatamente all'anno 1977, per la copertura dei posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto di quelli riservati di cui all'art. 26, possono essere eccezionalmente banditi, entro centoventi giorni dalla stessa data, solo concorsi pubblici in deroga alle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 4.

Art. 28.

Norma finanziaria

Alle spese per l'espletamento dei concorsi, di cui alla presente legge, escluse le indennità di funzione per i componenti esterni delle commissioni, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo: «Spese per l'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale» iscritto tra le spese correnti obbligatorie dei bilanci regionali di competenza a decorrere dall'anno finanziario 1977.

Per quanto concerne le indennità di funzione per i componenti esterni delle commissioni di cui al precedente art. 9, i relativi oneri verranno imputati al cap. 112204: «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 29 aprile 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 10 *marzo* 1977 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *aprile* 1977, *prot. n.* 20202/5976).

TABELLA *A*

Concorso pubblico

Qualifica	Titoli di ammissione	Prove
1ª	Assolvimento dell'obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza elementare	Colloquio
2ª	Assolvimento dell'obbligo scolastico e comunque il possesso della licenza elementare	Colloquio e/o prova pratica
3ª	Licenza di scuola media inferiore	Prova pratica Prova scritta di cultura generale e/o colloquio
4ª	Licenza di scuola media inferiore	Prova pratica Prova scritta di cultura generale e/o colloquio
5ª	Diploma di istruzione media superiore . . .	Prova scritta su elementi istituzionali di diritto pubblico, con particolare riferimento all'ordinamento regionale Prova scritta relativa a conoscenze specifiche riguardanti il posto messo a concorso Colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove scritte
6ª	Diploma di laurea	Prova scritta su argomenti di diritto pubblico Prova scritta relativa ad una materia specifica riguardante il posto messo a concorso Colloquio vertente sulle materie oggetto delle prove scritte
7ª	Diploma di laurea	Prova scritta su materia specifica riguardante il posto messo a concorso Prova scritta con formulazione di proposte — sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo — per l'attuazione di un programma di lavoro attinente l'esercizio di funzioni regionali nel settore cui si riferisce il posto messo a concorso Colloquio su materie di diritto pubblico e discussione con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte
8ª	Diploma di laurea	Prova scritta concernente l'elaborazione di un piano di intervento — negli aspetti tecnici, amministrativi e organizzativi — per l'esercizio di una funzione di competenza regionale Prova scritta di scienza e tecnica dell'organizzazione Prova scritta in ordine alla legislazione statale e regionale in relazione alle materie di competenza regionale che possono attenere il posto messo a concorso Colloquio consistente nella discussione e nell'approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte

TABELLA *B*

Concorso interno

Qualifica	Titoli di ammissione	Prove
2ª	Impiegato regionale di ruolo che abbiano superato il periodo di prova	Colloquio e/o prova pratica
3ª	Tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore	Prova pratica Prova scritta di cultura generale e/o colloquio
4ª	Due anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore	Prova pratica Prova scritta di cultura generale e/o colloquio
5ª	Tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore	Prova scritta relativa a conoscenze specifiche riguardanti il posto messo a concorso Colloquio vertente sulla materia della prova scritta e su elementi istituzionali di diritto pubblico con particolare riferimento all'ordinamento regionale
6ª	Cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore	Prova scritta relativa a materia specifica riguardante il posto messo a concorso Colloquio vertente sulla materia della prova scritta e su argomenti di diritto pubblico
7ª	Cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore	Prova scritta con formulazione di proposte — sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo — per l'attuazione di un programma di lavoro attinente l'esercizio di funzioni regionali nel settore cui si riferisce il posto messo a concorso Prova scritta relativa a materia specifica riguardante il posto messo a concorso Colloquio vertente su materie di diritto pubblico e discussione con approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte
8ª	Cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore	Prova scritta concernente la elaborazione di un piano di intervento negli aspetti tecnici, amministrativi e organizzativi per l'esercizio di una funzione di competenza regionale Prova scritta di scienza e tecnica dell'organizzazione Colloquio consistente nella discussione e nell'approfondimento delle problematiche oggetto delle prove scritte e sulle materie di diritto pubblico che possono riguardare il posto messo a concorso

LEGGE REGIONALE 4 maggio 1977, n. 22.

Modifica all'art. 26, primo comma, della legge regionale recante norme sull'ammissione agli impieghi regionali approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1977.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 4 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 26 della legge regionale recante « norme sull'ammissione agli impieghi regionali », approvata dal consiglio regionale il 10 marzo 1977, è abrogato e sostituito dal seguente:

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono indetti concorsi per l'immissione in ruolo riservati al personale assunto a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dell'art. 17 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48 e dell'art. 21 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94, in servizio alla data del bando di concorso.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 maggio 1977

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 aprile 1977 e vistata dal commissario del Governo con nota del 4 maggio 1977, prot. n. 20202/6593*).

(6789)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771790)